



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001

Di seguito saranno analiticamente descritte e commentate le fattispecie di reato attualmente previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (il "**Decreto**") e inserite quali 'reato presupposto' ai fini della cd. 'responsabilità da reato' dell'ente.

I cd. **reati-presupposto** verranno analizzati come risultano rubricati nel testo del Decreto, alla luce delle disposizioni normative succedutesi dalla sua entrata in vigore, fino alla data di ultimo aggiornamento del presente Modello da parte di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (la **Società**).

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO)

Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

1.1 Malversazione ai danni dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis Cod. Pen. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula *contributi, sovvenzioni o finanziamenti*, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad *opere o attività di pubblico interesse* sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

1.2 Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis Cod. Pen. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter Cod. Pen. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

1.3 Truffa

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato ovvero altro ente pubblico.

Art. 640 Cod. Pen. "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico¹ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

1.4 Frode informatica

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per "sistema telematico", invece, devono intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-ter Cod. Pen. "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

ALLEGATO 1

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

1.5 Frode nelle pubbliche forniture

Il reato di frode nelle pubbliche forniture tutela il bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti, punendo colui che ponga in essere condotte fraudolente nell'ambito di particolari contratti di rilevante interesse pubblico.

La frode sussiste ogniqualvolta il contratto venga eseguito in violazione della buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 Cod. Civ., con consapevole consegna di cose in tutto o in parte difformi – per qualità o quantità – rispetto a quanto pattuito. Se dunque, da un lato, non occorrono gli artifici ed i raggiri – elementi costitutivi del reato di truffa in danno dello Stato –, dall'altro non è sufficiente il semplice inadempimento, essendo richiesta la malafede nell'esecuzione del contratto.

Art. 356 Cod. Pen. "Frode nelle pubbliche forniture"

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

1.6 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

La fattispecie punisce l'ottenimento illecito di erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed è norma speciale rispetto all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter).

La fattispecie non richiede una condotta truffaldina caratterizzata da artifici o raggiri, essendo invece sufficiente la mera presentazione di dati o notizie falsi sulla base dei quali avvenga l'erogazione: in ciò si distingue dalla truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis).

Art. 2, L. 898/1986

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

1.7 Peculato

Trattasi di reato proprio a tutela del buon andamento, del prestigio e degli interessi economici della Pubblica Amministrazione; costituisce reato presupposto della responsabilità dell'ente solo quando dal fatto deriva una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità (cd. possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri) del bene, relativamente al quale il soggetto realizza l'*interversio possessionis*, realizzabile non solo mediante appropriazione, ma anche distrazione, dissipazione, alienazione, distruzione, o qualunque condotta da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio del titolare.

Art. 314, co. 1, Cod. Pen. "Peculato"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

1.8 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Trattasi di reato proprio a tutela del buon andamento e del legittimo affidamento dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione; costituisce reato presupposto della responsabilità dell'ente solo quando dal fatto deriva una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Si differenzia dalla fattispecie di peculato *ex art. 314 Cod. Pen.* in quanto non è richiesto il requisito del preesistente possesso o detenzione del bene e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato. Presupposto della fattispecie è l'errore, ossia la preesistente falsa rappresentazione da parte del terzo che, tuttavia, non deve dipendere dal fatto volontario del soggetto agente.

Art. 316 Cod. Pen. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

1.9 Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio¹ della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

¹ l'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo è stato (re)introdotta dall'art. 3, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 Cod. Pen. "Concussione"²

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319–*quater* Cod. Pen. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La condotta ivi descritta consiste nell'induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di "Concussione" di cui all'art. 317 Cod. Pen. nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa⁴.

Deve in ogni caso segnalarsi che il Legislatore ha espressamente previsto che sia perseguibile altresì il soggetto che "dà o promette denaro o altra utilità", dal momento che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva la possibilità di scegliere, il che giustifica, da un punto di vista di politica criminale, una pena, seppure ridotta rispetto al Pubblico Ufficiale.

Trattasi dunque di una fattispecie 'attenuata' rispetto a quella di Concussione:

² la fattispecie di "Concussione" è ora così formulata, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 06.11.2012 n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; merita sottolineare l'eliminazione, da parte del legislatore, rispetto alla vecchia formulazione, della condotta cd. induttiva da parte del Pubblico Ufficiale (ed ora anche) dell'Incaricato di Pubblico Servizio, condotta ora integrativa del (nuovo) reato di cui all'art. 319–*quater* Cod. Pen. (su cui vedasi *infra* di seguito in par. 1.7); per mere ragioni di completezza, si precisa che la legge in parola ha inoltre aumentato il minimo edittale, previsto per la sanzione applicabile all'autore del reato, portandolo ad anni sei di reclusione;

³ questo articolo è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed è stato dalla stessa inserito nel novero dei reati presupposto ai fini del Decreto; in particolare all'attuale 3° comma dell'art. 25 del Decreto si prevede: "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 *quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote";

⁴ in esito all'udienza pubblica del 3 dicembre 2012, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nell'induzione ai sensi del successivo art. 319–*quater* Cod. Pen. sia ricompresa la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità: si tratterebbe di una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute.

Infine la Corte chiarisce come la "induzione" richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319, comma 1, *quater* Cod. Pen. non sia diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del previgente art. 317 Cod. Pen. e, pertanto, quanto all'induzione, vi sia "continuità normativa" tra le due disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici.

- relativamente alla condotta, nella Concussione, così come riformulata dalla Legge n.190/2012, è punita solo la condotta 'costrittiva', mentre nella Induzione indebita è punita quella 'induttiva';

- riguardo al soggetto passibile di sanzione: nella Concussione (riformulata dalla Legge n.190/2012), il privato non è mai punibile in quanto persona offesa, dunque soggetto passivo del reato che subisce la costrizione del Pubblico Ufficiale, mentre ai sensi del (nuovo) reato di Induzione indebita il privato è punibile (seppur più lievemente rispetto al Pubblico Ufficiale), proprio perché non subisce una costrizione/coazione morale della volontà;

Per tale ultimo motivo, nel caso di commissione del reato di Induzione Indebita da parte del privato, anche solo in parte nell'interesse e/o a vantaggio della società/ente di appartenenza, conseguirebbe la responsabilità in sede 231 della stessa.

1.11 Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità a lui non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. La corruzione cd. propria, prevista dall'art. 319 Cod. Pen., si ha quando il Pubblico Ufficiale accetta la promessa e/o la somma di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio; viceversa quella cd. impropria, prevista dall'art. 318 Cod. Pen., ricorre quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri⁵.

La corruzione deve poi essere considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all'ente, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all'ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti, ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

Art. 318 Cod. Pen. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 Cod. Pen. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

⁵ la fattispecie di "Corruzione" cd. impropria, originariamente incentrata sul compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, è stata anch'essa oggetto del recente intervento legislativo di cui alla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, la quale ha, nello specifico, modificato il contenuto dell'art. 318 Cod. Pen., oggi rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione" che così testualmente recita: "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni"; quanto alla fattispecie, più grave, di "Corruzione" cd. propria prevista dall'art. 319 Cod. Pen. il legislatore con la l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a otto anni" con le parole "da sei a dieci anni" e, con la l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto»;

ALLEGATO 1

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319-*bis* Cod. Pen. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 Cod. Pen. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", le disposizioni di cui all'art. 318 Cod. Pen. ed all'art. 319 Cod. Pen. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319-ter Cod. Pen. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 Cod. Pen. "Pene per il corruttore", le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e/o promette al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 Cod. Pen. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Art. 322-bis Cod. Pen. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-*bis* del Cod. Pen., ai seguenti soggetti:

- *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

ALLEGATO 1

- *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

1.12 Traffico di influenze illecite

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

La descrizione della fattispecie è stata rimodellata ad opera della Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Innanzitutto, si è provveduto all'assorbimento del millantato credito (vecchio art. 346 c.p., ora abrogato) nel delitto *ex art. 346-bis c.p.*, sulla scia delle fattispecie sovranazionali che richiedono la punizione della vendita di influenza a prescindere dalla sua natura reale e fittizia. Nella struttura della nuova norma quindi è sempre prevista la sottoposizione a sanzione anche del cliente, che dà o promette indebitamente. Inoltre, il raggio operativo dell'incriminazione è stato esteso agli accordi finalizzati ad influire su un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell'art. 322-*bis c.p.* (c.d. traffico di influenze internazionale). La riforma ha poi previsto che la contropartita degli accordi illeciti non debba necessariamente essere una prestazione di natura economica, ma possa essere

anche un vantaggio di natura non patrimoniale, grazie all'utilizzo della più estesa espressione " *altra utilità*".

1.13 Abuso d'ufficio

Trattasi di reato proprio volto, da un lato, a garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, a tutelare il privato da prevaricazioni della pubblica autorità; costituisce reato presupposto della responsabilità dell'ente solo quando dal fatto deriva una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea.

La fattispecie è caratterizzata dalla cd. doppia ingiustizia: tanto della condotta – tenuta in violazione di una legge, di un regolamento, ovvero dell'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi –, quanto del vantaggio patrimoniale conseguito dall'agente ovvero del danno arrecato (anche non patrimoniale) al soggetto terzo.

Art. 323 Cod. Pen. "Abuso d'ufficio"

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

* * *

2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DECRETO)

Con l'art. 7 della Legge n. 48/08 è stato introdotto l'art. 24-*bis* nel DECRETO, norma dunque in vigore alla data odierna.

Art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del c.p., salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Prima di passare all'analisi tecnica delle fattispecie, è necessario soffermarsi sull'art. 1 della Convenzione di Budapest del 2001 che definisce il concetto di sistema e di dato informatico.

La definizione di "sistema informatico", traducibile in "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*", rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia".

Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*".

Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema; colpire quest'ultimo significa impedire l'uso dell'intera struttura e di quanto in essa memorizzato. Di conseguenza deriva la necessità di differenziare, negli articoli del codice penale, gli illeciti che hanno come oggetto la struttura hardware rispetto a quelli relativi ai files (che siano questi contenitori di dati o di programmi).

Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento.

2.1 Reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del *software*

Art. 615-ter Cod. Pen. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

ALLEGATO 1

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Per quanto concerne l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la legislazione vuole punire tale condotta anche quando non ne consegue un vero e proprio danneggiamento. Tecnicamente, tuttavia, è improbabile che l'accesso possa avvenire senza la rimozione di sicurezze, alterazione di password ovvero altro genere di forzatura del sistema, che l'art. 615 Cod. Pen. considera siano presenti a protezione del sistema stesso.

Art. 617-*quater* Cod. Pen. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-*quinquies* Cod. Pen. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Gli artt. 617-*quater* e 617-*quinquies* Cod. Pen. prevedono il caso in cui l'attacco informatico avvenga tramite l'installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un software od un comportamento come prima descritto.

Per ultimo, l'art. 617 Cod. Pen. punisce l'intercettazione di dati. Le intercettazioni telematiche, nel senso generale del termine, avvengono attraverso l'installazione di un'apposita sonda che deve essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che gestiscono le comunicazioni della rete. Si tratta di un'attività complessa che presuppone l'accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un'intercettazione di dati attraverso l'impiego di software.

Art. 635-*bis* Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

ALLEGATO 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità."

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La diffusione di un virus può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un virus può provocare un'interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento.

Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-quater, che si collega all'art. 635-bis Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l'interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo inserendo un software maligno in un sistema.

È, questo, un reato commissibile anche molto semplicemente da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone, il quale, ai fini della configurabilità di una conseguente responsabilità dell'ente, deve ovviamente corrispondere ad un soggetto individuato dall'art 5 lett. a) e b) del DECRETO.

2.2 Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico

Art. 615-*quater* Cod. Pen. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Art. 615-*quinqües* Cod. Pen. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli artt. 615-*quater* e 615-*quinqües* Cod. Pen., da un punto di vista tecnico, possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* Cod. Pen.

La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati account, costituiti da cd. nome utente e password - o la detenzione o diffusione di programmi (virus o *spyware*) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

È chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse.

È tecnicamente quasi impossibile che un accesso abusivo ad una rete informatica o telematica (art. 615-*ter* Cod. Pen.) avvenga senza che ci si sia procurati un codice di accesso (art. 615-*quater* Cod. Pen.) oppure un programma ovvero un dispositivo atto alla rimozione di una sicurezza (art. 615-*quinqües* Cod. Pen.).

2.3 Falsificazione di un documento informatico – frode in servizi di certificazione informatica

Art. 491-*bis* Cod. Pen. "Documenti informatici"

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 640-*quinqües* Cod. Pen. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

ALLEGATO 1

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Gli artt. 491-*bis* e 640-*quinquies* Cod. Pen. prevedono fattispecie di reato compiute attraverso l'uso di un sistema informatico.

La falsificazione di un documento non nasce con l'era informatica, è un qualcosa di ben definito e che avveniva anche attraverso l'uso di mezzi che possiamo definire "analogici". Il Legislatore ha voluto solo introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta.

Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di firma digitale, considerato che la stessa ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l'uso improprio può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa.

* * *

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24-*TER* DECRETO)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009), il cui art. 2, comma 29, ha introdotto nel DECRETO l'art. 24-*ter*.

Art. 24-*ter* "Delitti di criminalità organizzata"

*1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il nuovo articolo 24-*ter* presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

3.1 Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione

Al primo comma dell'art. 24-ter vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del Decreto, da quattrocento a mille quote.

I reati (del codice penale, codice di procedura penale e leggi speciali) sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono:

Art. 416, comma 6, Cod. Pen. "Delitti di associazione per delinquere finalizzati alla riduzione e/o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto ed alla alienazione di schiavi, nonché ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998"

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis Cod. Pen. "Delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso"

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni⁶.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni⁷.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni⁸ nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni⁹ nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

⁶ come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (GU n.124 del 30.05.2015) la quale ha previsto un aggravamento della pena;

⁷ come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (GU n.124 del 30.05.2015) la quale ha previsto un aggravamento della pena;

⁸ come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. c) della Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (GU n.124 del 30.05.2015) la quale ha previsto un aggravamento della pena;

⁹ come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. c) della Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (GU n.124 del 30.05.2015) la quale ha previsto un aggravamento della pena;

ALLEGATO 1

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso¹⁰.

Art. 416-ter Cod. Pen. "Delitto di scambio elettorale politico-mafioso"

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 Cod. Pen. "Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione"

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal

¹⁰ art. 416 bis 1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose: "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma."

Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

ALLEGATO 1

comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena, preveduti nel comma precedente, possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. n. 309/90 "Delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope"

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.2 Altre fattispecie di criminalità organizzata

Il secondo comma dell'articolo 24-ter commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote, per i delitti che seguono:

Art. 416 Cod. Pen. (escluso il sesto comma) "Delitto di associazione per delinquere cd. comune"

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

ALLEGATO 1

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), Cod. Proc. Pen. "Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, delle Legge n. 110/75".

* * *

4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS¹¹ DECRETO)

Art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

¹¹ L'articolo è stato così modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.7.2009 ed entrata in vigore il 15.8.2009), il cui art. 15, co. 7, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4), ha modificato il contenuto dell'art. 25-bis del Decreto; la versione riprodotta sopra della norma in questione tiene già conto delle modifiche introdotte.

4.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 Cod. Pen. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 Cod. Pen. "Alterazione di monete"

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, di concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 Cod. Pen. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 Cod. Pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che

abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella condotta di cui all'art. 457 Cod. Pen., invece, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale di colui che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 Cod. Pen. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Ai sensi dell'art. 458 Cod. Pen. "Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete", ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi, poi, del successivo art. 459 Cod. Pen. "Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464 Cod. Pen.

Art. 464 Cod. Pen. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi delittuose, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 Cod. Pen. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Art. 461 Cod. Pen. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Art. 473 Cod. Pen. "Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"¹²

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi

¹² Fattispecie totalmente sostituita dall'art. 15, co. 7, Legge 23.7.09, n. 99;

o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza esser concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 Cod. Pen. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"¹³

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DECRETO)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), il cui art. 15, co. 7, lett. b) ha introdotto nel Decreto l'art. 25-bis.1, ha aggiunto nuove fattispecie di reati-presupposto a quelle originariamente previste.

Art. 25-bis.1 "Delitti contro l'Industria ed il Commercio"

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

I reati richiamati dalla disposizione in esame, sono i seguenti.

5.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio

Art. 513 Cod. Pen. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di

¹³ Fattispecie totalmente sostituita dall'art. 15, co. 7, Legge 23.7.09, n. 99;

un'industria o di un commercio, è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1032.

La norma penale, non modificata dalla Legge 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica; inoltre, la clausola di sussidiarietà espressa fa sì che essa trovi applicazione solo allorché non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

La fattispecie di cui all'art. 513 Cod. Pen. prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è quindi a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento ovvero il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta concreta sia astrattamente idonea al raggiungimento di tale risultato.

Il delitto richiede, infine, il dolo specifico, costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'attività.

5.2 Frode nell'esercizio del commercio

Art. 515 Cod. Pen. "Frode nell'esercizio del commercio"

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103.

La disposizione in esame rappresenta una sorta di prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato.

Il reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio*, restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

La norma, poi, chiarisce che, per la sua operatività, non deve ricorrere un più grave delitto. La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito. Il dolo generico è sufficiente per soddisfare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

5.3 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 516 Cod. Pen. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica "economica", posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità (questo elemento vale anche a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'art. 442 Cod. Pen., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica).

L'interesse tutelato è quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina; la consapevolezza della non genuinità, ovviamente, deve essere preesistente e non sopravvenuta.

5.4 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517 Cod. Pen. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La norma funge da chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473 e 474 Cod. Pen., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

Anche dal raffronto con le fattispecie analoghe, si ritiene in genere che l'interesse tutelato dalla norma non sia quello della protezione dei marchi ma quello della tutela dei consumatori, che potrebbero essere tratti in inganno dalla condotta dell'agente.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Il reato si presenta come fattispecie di pericolo, non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto un nocumento.

Sul fronte dell'elemento soggettivo, la norma richiede un dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti con segni mendaci.

5.5 Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter Cod. Pen.¹⁴ "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

¹⁴ Fattispecie totalmente sostituita dall'art. 15, co. 7, Legge 23.7.09, n. 99;

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

5.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art.517-quater Cod. Pen.¹⁵ "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

5.7 Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513-bis Cod. Pen. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, almeno stando alla formulazione della norma ed alla sua collocazione sistematica, dovrebbe essere l'ordine economico, che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche.

Il reato può essere integrato solo da coloro i quali esercitano un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva; quest'ultima espressione sta ad indicare tutte le attività economicamente orientate alla predisposizione ed offerta di prodotti o servizi su di un certo mercato.

La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come, nell'individuazione dei soggetti attivi, non ci si possa fermare al dato testuale, essendo sufficiente anche il semplice svolgimento di fatto di tali attività.

¹⁵ Fattispecie totalmente sostituita dall'art. 15, co. 7, Legge 23.7.09, n. 99;

Circa l'individuazione della condotta tipica, la giurisprudenza ha pragmaticamente fatto notare come in realtà concretizzino la condotta tipica richiesta dalla norma tutte quelle attività che rientrano nel cd. "metodo di intimidazione mafiosa", anche se la mancanza di qualsivoglia riferimento alla criminalità organizzata, porta a concludere che tale definizione afferisca ai comportamenti posti in essere e non ai soggetti che li compiono.

La disposizione in esame disegna una serie di condotte finalizzate all'eliminazione o all'attenuazione della concorrenza, inducendo parte della dottrina a concludere per la necessaria presenza di un profilo tipico di dolo specifico in capo all'agente, anche se altra interpretazione, fondandosi sul dato letterale, conclude diversamente, ossia per la sufficienza del dolo generico.

Infine, la circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziarie in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.8 Frodi contro le industrie nazionali

Art. 514 Cod. Pen. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico, e più in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'evento di nocumento all'Industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante che di danno emergente. Il dolo, generico, deve esplicitarsi nella volontà di porre in essere la condotta tipica unita alla consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

* * *

6. FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA SOCIETARIA (ART. 25- TER DECRETO)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le più recenti modifiche normative introdotte (in ultimo vedasi Legge 27 maggio 2015, n. 69) "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

6.1 Art. 25-ter 'Reati societari'

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie¹⁶:

¹⁶ L'alinea di cui sopra è stato recentemente modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" (GU n. 124 del 30.5.2015); prima di tale intervento normativo esso era così formulato: "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie*";

ALLEGATO 1

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote¹⁷;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]¹⁸

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;]

[e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]¹⁹

[f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote];

[g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ottocento quote;]²⁰

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

¹⁷ L'art. 10 della L. 27 maggio 2015, n. 69, ha introdotto le nuove ipotesi di cui agli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* Cod. Civ. stabilendo:

“1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 2621-*bis* (Fatti di lieve entità): salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-*ter* (Non punibilità per particolare tenuità): ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*»;

¹⁸ Tale lettera è stata abrogata dall'art. 12 della L. 24 maggio 2015, n. 69;

¹⁹ Il “**falso in prospetto**”, inizialmente disciplinato dall'art. 2623 Cod. Civ., è stato poi abrogato dall'art. 34, co. 2, della Legge n. 262/2005, dunque **non** rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto;

²⁰ Il reato di “**falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**”, inizialmente disciplinata dall'art. 2624 Cod. Civ., è stata poi abrogata dall'art. 37, co. 34, del D.Lgs. n. 39/2010, dunque **non** rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-*ter*. Attualmente la nuova fattispecie di “**falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale**”, è prevista dall'art. 27 D.Lgs. n. 39/2010, norma che però non è espressamente richiamata dall'art. 25-*ter* del Decreto;

ALLEGATO 1

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si osservi che tra le modifiche introdotte, vi è stata quella di eliminare l'inciso previsto al primo capoverso, ove era precedentemente richiesto quale ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se "amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza" "avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

Di seguito nel dettaglio ciascuna fattispecie di reato societario richiamata dall'art. 25-ter.

L'articolo 2621 del codice civile è stato così sostituito dalla **Legge 27 maggio 2015 n. 69**²¹:

²¹ L'art. 2621 Cod. Civ., prima delle modifiche di cui alla Legge 27 maggio 2015, n. 69, era così formulato: *Salvo quanto previsto dall'art. 2622 Cod. Civ., commettono il reato in oggetto gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei

Art. 2621 "False comunicazioni sociali"

'Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 10 della **Legge 27 maggio 2015 n. 69**, ha poi inserito un'ipotesi attenuata della fattispecie di "False comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 Cod. Civ., prevedendo:

Art. 2621-bis Cod. Civ. "Fatti di lieve entità"

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'articolo 2622 del codice civile è stato così sostituito dall'art. 11 della **Legge 27 maggio 2015 n. 69**:

Art. 2622 Cod. Civ. "False comunicazioni sociali delle società quotate"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi²².

Va subito evidenziata l'eliminazione delle soglie quantitative e qualitativa di (non) punibilità, presenti invece in talune delle ipotesi di reato di cui alla formulazione del 2002.

La nuova formulazione dell'art. 2621 Cod. Civ. – fattispecie di pericolo, con natura giuridica oggi delittuosa, come l'art. 2622 – mantiene la duplicità della condotta, attiva ed omissiva, e si caratterizza per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta attiva nella formula «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» - da contrapporsi all'oggetto materiale della condotta di 'false comunicazioni sociali nelle società quotate' (o equiparate) di cui all'art. 2622 Cod. Civ., laddove, in relazione alla sola forma commissiva, si fa unicamente riferimento ai 'fatti materiali' senza alcuna ulteriore connotazione in punto rilevanza – e per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta omissiva nella formula "fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge".

Le fattispecie si realizzano attraverso i 'veicoli': bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Le diverse figure soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed i diversi 'veicoli' utili per la realizzazione dei reati ne influenzano le modalità comportamentali, che spaziano dal falso materiale, al falso valutativo, al falso qualitativo.

Caratterizza le fattispecie nella loro globalità valutate la necessità della concreta idoneità delle condotte ad indurre in errore i (diversi) destinatari delle (diverse) comunicazioni; detta formula assumerà un ruolo importante allorché si realizzino le ipotesi omissive, aventi ad oggetto materiale fatti veri

²² L'art. 2622 Cod. Civ., prima delle modifiche di cui alla Legge 27 maggio 2015 n. 69, era così formulato: 'Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, aggravo aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nella ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.'

ALLEGATO 1

relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Va tenuto in opportuna considerazione il riferimento normativo al "gruppo" quale ulteriore 'istituto' considerato in punto situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Sul piano dell'elemento soggettivo – sempre caratterizzato dal dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche dal dolo intenzionale di inganno - merita attenzione l'introduzione dell'avverbio 'consapevolmente', termine peraltro ancora avulso da qualsivoglia lettura giurisprudenziale, del quale non è certa la funzione e la portata.

Si segnala il rilevante aumento della novella in punto entità sanzionatoria.

Con l'introduzione dell'art. 2621-*bis* il Legislatore ha previsto una ipotesi attenuata della fattispecie di 'False comunicazioni sociali' in società 'non quotate', in presenza di fatti di lieve entità da individuarsi in ragione della "natura, delle dimensioni della società" e delle "modalità o gli effetti della condotta".

Il comma 2 di detta disposizione prevede che la medesima sanzione attenuata debba applicarsi anche qualora si tratti di società che non superino i limiti previsti dall'art. 1, comma 2, del R.D. 267/1942, ai sensi del quale:

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.

Da ultimo, deve osservarsi che in tale caso, è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2626 Cod. Civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche aggio, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 Cod. Civ. "Illegale ripartizione di utili e riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 Cod. Civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

ALLEGATO 1

Art. 2629 Cod. Civ. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis Cod. Civ. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 Cod. Civ. "Formazione fittizia del capitale"²³

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 Cod. Civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 Cod. Civ. "Corruzione tra privati"²⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo²⁵. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone

²³ L'attuale norma è il frutto della sostituzione operata dall'art. 111-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dall'art. 9, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004;

²⁴ Tale fattispecie corrispondente alla **lettera s-bis**) dell'art. **25-ter** del Decreto è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 76;

²⁵ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»;

ALLEGATO 1

indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste²⁶. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte²⁷.

Art. 2635-bis Cod. Civ. "Istigazione alla corruzione tra privati"²⁸

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 Cod. Civ. "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 Cod. Civ. "Aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 Cod. Civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"²⁹

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in

²⁶ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.»;

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse e offerte»;

²⁸ La fattispecie è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;

²⁹ La norma è stata oggetto di modifiche da parte degli art. 15 e 39 della Legge n. 262/2005;

cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da notare la mancata ricomprensione del delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 Cod. Civ.) nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-ter del Decreto, scelta che si giustifica in quanto tale fattispecie non è compatibile con il criterio dell'interesse o vantaggio richiesto dall'art. 5 del DECRETO. Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi con la L. n. 262/2005 è stato invece inserito nel catalogo dei reati a monte, scelta legislativa, questa, problematica, considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi l'ente è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma: diviene pertanto necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società. L'ipotesi di maggiore rilievo – che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato di specie – sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. In relazione a detto danno – che i terzi appunto possono subire dalla realizzazione della fattispecie criminosa in esame – emergono infatti reali profili di criticità per la società, potendo la modalità comportamentale qualificarsi con l'interesse od il vantaggio per la società stessa. Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Del pari, con la L. 28 dicembre 2005, n. 262 è stato abrogato l'art. 2623 Cod. Civ. che disciplinava il reato di **falso in prospetto**, per il quale l'art. 25-ter prevedeva la responsabilità dell'ente. Tale reato è stato comunque disciplinato nel D.Lgs. n. 58/1998 (art. 173-bis), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati. Tuttavia, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis, ciò comporta l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

Con il D.Lgs. n. 39/2010 non sono più 'considerati' nelle fattispecie di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile i 'responsabili della revisione'. L'art. 25-ter ricomprendeva anche l'art. 2624 Cod. Civ. ora abrogato, così come, ricomprendendo l'art. 2625 Cod. Civ., determinava una possibile 'connessione' anche tra i soggetti responsabili della revisione (allora contabile) e la responsabilità delle società. Oggi, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale è prevista nell'art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010, mentre **l'impedito controllo** dei revisori è contemplato dall'art. 29. Tuttavia, queste due fattispecie non sono state inserite tra i reati di cui all'art. 25-ter, come non è stata creata alcuna ipotesi ascrivibile agli enti per realizzazione delle nuove fattispecie relative alla revisione legale dei conti. Poiché l'art. 25-ter opera un rinvio formale alle fattispecie societarie codificate, non risulta legittimo, nel rispetto dei principi generali di cui al Decreto, ritenere automaticamente rientranti nello stesso art. 25-ter i nuovi reati, non potendosi trattare di un mero rinvio recettizio, non ultimo ricordandosi che l'art. 27 non è norma identica nella sua struttura e nella sua portata all'art. 2624 Cod. Civ. Al riguardo, è opportuno portare all'attenzione che le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'inapplicabilità del Decreto alla fattispecie in parola, riconoscendo come la pur complessa evoluzione della normativa "consente un percorso argomentativo del tutto semplice e lineare per giungere alla soluzione del quesito giuridico": il principio di legalità – valevole

anche in relazione alla responsabilità (definita) "para-penale" delle persone giuridiche – impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25-*ter* del Decreto, all'abrogato art. 2624 Cod. Civ. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

L'art. 25-*ter* ha determinato la ricomprensione di reati perseguibili a querela: specificamente i delitti di **impedito controllo**, di **false comunicazioni sociali**³⁰, di **operazioni in pregiudizio ai creditori** e di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**. Sono stati dunque questi reati societari che hanno inaugurato lo spazio di effettiva vigenza dell'art. 37 del Decreto, che disciplina i riflessi della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato commesso sull'accertamento del c.d. 'illecito amministrativo dell'ente' che ad esso consegua. Vale in proposito la regola di stretta interdipendenza tra i due momenti, nel senso che non si può procedere all'accertamento dell'illecito dell'ente quando l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato.

Con specifica attenzione alla fattispecie di **aggiotaggio** di cui all'art. 2637 Cod. Civ., va ricordato che la società colpita dalla sanzione è naturalmente la società di appartenenza dei soggetti attivi: detta società, se nell'aggiotaggio bancario dovrà logicamente non essere la banca colpita dalle conseguenze della condotta concretamente idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, nel caso di aggiotaggio in versione finanziaria potrà differentemente anche non coincidere con la società emittente gli strumenti finanziari non quotati oggetto della condotta perturbatrice del loro prezzo.

La fattispecie di **corruzione tra privati** di cui all'art. 2635 Cod. Civ. è stata di recente riformulata dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, il quale, inoltre, ha altresì modificato l'art. 25-*ter*, lett. *s-bis*), a mente del quale, ora, "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto". Pertanto, in questa sede si analizzeranno esclusivamente le fattispecie di corruzione attiva tra privati, prevista dall'art. 2635, comma 3, Cod. Civ. e di istigazione alla corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635-*bis*, comma 1, Cod. Civ.

La prima fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è la condotta prevista dal terzo comma dell'art. 2635 Cod. Civ., il quale, a seguito della recente modifica legislativa, così stabilisce: "Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste"; essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato, i cd. "corrottori" privati. Il soggetto attivo dovrà comunque essere inquadrabile tra i soggetti considerati quali apicali, nell'art. 5 lett. a) del Decreto, ovvero quali sottoposti, nell'art. 5 lett. b).

Viceversa, sul fronte passivo del reato, i soggetti cui la norma si riferisce e dunque i cd. "corrotti" privati saranno, ai sensi del primo comma, "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società" e, dopo la modifica legislativa, anche "di enti privati" dotati o meno di personalità giuridica. Ancora, deve evidenziarsi che il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha aggiunto nel novero dei soggetti "corrotti", "chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo": si tratta di soggetti sprovvisti di poteri esterni di rappresentanza o direzione. Infine, sempre sul piano dei soggetti "corrotti", il secondo comma annovera "chi è

³⁰ A seguito della recente modifica normativa introdotta dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, la procedibilità a querela 'dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della norma societaria' vale unicamente per la nuova ipotesi attenuata di 'false comunicazioni sociali' prevista dall'art. 2621 bis Cod. Civ. 'quando i fatti di cui all'art. 2621 Cod. Civ. riguardino società che non superano i limiti indicati dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267';

sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma".

La condotta da cui può derivare l'eventuale responsabilità penale-amministrativa della società si realizzerà, ai sensi del terzo comma del (nuovo) art. 2635 Cod. Civ. allorché, un soggetto appartenente ad una determinata società offra (condotta prima non contemplata), prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società od enti privati, ovvero a coloro che nell'ambito della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive, ovvero ancora a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

È opportuno evidenziare che la novella legislativa ha introdotto il riferimento al carattere indebito del vantaggio ("*denaro o altra utilità non dovuti*") offerto, promesso o corrisposto.

È evidente che, in presenza di un simile "accordo corruttivo", potrà eventualmente rispondere ai sensi del Decreto, unicamente la società presso cui operano i soggetti "corruttori", non potendosi certamente profilare alcun genere di responsabilità in capo alla società cui appartengono i soggetti "corrotti" i quali, in cambio di denaro o altra utilità, abbiano compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e/o in violazione degli obblighi di fedeltà.

Da ultimo va segnalato che, a norma dell'art. 2635, quinto comma, Cod. Civ., il reato in questione è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La seconda fattispecie rilevante quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto è il reato di **istigazione alla corruzione attiva tra privati** di cui all'art. 2635-*bis*, primo comma, Cod. Civ., introdotto *ex novo* dalla novella legislativa del 2017. Tale disposizione punisce la condotta di "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà ... qualora l'offerta o la promessa non sia accettata*".

La nuova fattispecie, dunque, punisce la condotta di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo corruttivo. Si tratta di un'evidente anticipazione della punibilità al mero tentativo di corruzione tra privati, in linea con quanto previsto in materia reati contro la pubblica amministrazione.

Si osserva, infine, che, a mente dell'art. 2635-*bis*, terzo comma, Cod. Civ., anche il reato di istigazione alla corruzione attiva tra privati è assoggettato al regime di procedibilità a querela della persona offesa.

Per entrambe le fattispecie di cui sopra, l'art. 25-*ter*, lett. *s-bis*) stabilisce che si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, del Decreto (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Tra i **soggetti attivi dei reati societari** a monte, l'art. 25-*ter*, nella formulazione ante L. 27 maggio 2015 n. 69, faceva riferimento ad '*amministratori, direttori generali, liquidatori e persone sottoposte alla loro vigilanza*'; era inoltre previsto quale ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se tali soggetti "*avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*"; detto *alinea* è stato integralmente soppresso a seguito della recente revisione normativa ad opera della già citata L. 69/2015, la quale lo ha sostituito con il seguente ben più generico: '*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni*'.

Pertanto, se per un verso è stata così superata la distonia prima esistente tra la formulazione del Decreto e quanto invece previsto dal D.Lgs. n. 61/2002, in quanto non tutti i soggetti 'elencati' dal Decreto erano altresì destinatari delle fattispecie proprie di cui al D.Lgs. n. 61/2002, dall'altro l'attuale formulazione risulta sicuramente meno esplicita riguardo ai soggetti potenziali autori delle fattispecie di cui all'art. 25-*ter*, essendo stato soppresso il precedente elenco previsto da tale disposizione, il quale ad ogni modo, aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi.

Certamente, si dovrà tenere conto che i soggetti apicali potranno essere di diritto o di fatto, alla luce dell'art. 2639, comma 1, Cod. Civ. (ove l'equiparazione del soggetto di fatto è limitata a chi eserciti la corrispondente funzione 'continuativamente e significativamente') in combinato disposto con l'art. 5 del Decreto.

Da notare poi che la vecchia formulazione dell'art. 25-*ter*, ante L. 69/2015, si caratterizzava, tra il resto, per l'esplicito mancato richiamo, nel novero dei soggetti elencati da detta disposizione, ai sindaci; ciò determinava dunque una chiara esclusione dell'iscrizione alla società dei reati propri da questi commessi secondo il paradigma di imputazione dei reati commessi dai vertici. Oggi, a fronte della recente modifica normativa, varranno ancor più a tale proposito, le considerazioni ed osservazioni già sostenute in precedenza dall'opinione prevalente, la quale negava che il richiamo al 'controllo' di cui all'art. 5, lett. a), del Decreto comportasse che la formula determinasse il coinvolgimento dei sindaci, evidenziandosi correttamente l'impossibilità di equiparare il 'valore' del concetto di controllo qui assunto con i contenuti del 'controllo' proprio del collegio sindacale e precisandosi che la connessione normativa tra controllo e gestione non può che evocare il più pregnante e differente significato di 'dominio'.

Circa il livello al quale possono commettersi i reati in esame, essi saranno commessi il più delle volte dai componenti dell'organo gestorio, i quali, ai sensi dell'art. 2423 Cod. Civ., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va però sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da 'sottoposti' dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti 'qualificati' (amministratori, direttori generali, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) i quali recepiscono scientemente il dato falso, altrettanto scientemente inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti 'qualificati' non solo gli 'altri' soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile.

Il Decreto non 'prende posizione' circa la **responsabilità nel contesto del gruppo di imprese**. Detto silenzio normativo determina un duplice rischio, caratterizzato da opposti risvolti: che si possa eludere la responsabilità penale-amministrativa dell'ente con il ricorso strumentale alla distinta soggettività delle società del gruppo e che, appunto all'opposto, si verifichi una migrazione automatica di responsabilità all'interno dei gruppi. Spetta allora all'interprete evidenziare le possibili modalità di responsabilità degli enti da reato in 'ambito gruppi', nel rispetto delle garanzie costituzionali penalistiche che, oltre a costituire imperativa ed imprescindibile valenza nel contesto punitivo generale, trovano comunque sede espressa nel *DECRETO*, stante il disposto di cui all'art. 1, Principio di legalità.

La situazione meno annosa a livello risolutivo si può concretizzare allorché il reato presupposto risulti commesso in concorso fra più soggetti attivi persone fisiche, appartenenti a differenti società del gruppo, i quali, proprio nel realizzare il fatto illecito, abbiano perseguito un interesse comune alle varie compagini societarie del gruppo e, nel contempo, un parallelo interesse 'personale' (cioè diretto ed immediato) di ciascuna di queste: in detta ipotesi, si potrebbe affermare la sussistenza di tutti i necessari criteri di imputazione della responsabilità considerando isolatamente gli enti 'interessati' alla commissione dell'illecito, indipendentemente dal 'rapporto' di gruppo che li unisce. Così eventualmente addivenendosi all'affermazione di responsabilità di tutte le società.

ALLEGATO 1

Tuttavia, possono prospettarsi più complessi accadimenti, astrattamente in potere di innescare rischiose e preoccupanti estensioni di responsabilità a tipologia e connotazione 'discendente' o, all'opposto, 'ascendente'. Si tratta, in sostanza, di verificare – e con quali limiti - se anche la controllata possa rispondere (unitamente alla propria controllante) per un reato presupposto realizzato da un soggetto-persona fisica 'legato' ed 'inserito' nella controllante e nel contesto operativo di questa, ovvero, al contrario, se sia possibile estendere la responsabilità alla società controllante di una società controllata nel contesto operativo/produttivo della quale sia stato realizzato un reato-presupposto, questa volta da un soggetto-persona fisica 'legato' ed 'inserito' in detta controllata.

In riferimento al primo caso (responsabilità 'discendente') non pare che risultino supporti giurisprudenziali *ad adiuvandum*, mentre in dottrina si è ipotizzato un 'aggancio' con quanto disposto, circa la rilevanza della soggettività funzionale, dall'art. 5, lett. a) del Decreto, ritenuto utile per la risoluzione della *querelle*. Giungendosi così a duplicare la responsabilità – ci si permette ribadirlo, appunto 'discendente' dalla società controllante alla od alle società controllate - tramite la qualificazione dell'apicale formale della controllante come anche apicale fattuale delle controllate; ferma restando l'obbligatoria verifica *funditus* del significativo e costante/continuativo esercizio dei poteri di riferimento (in base alle regole di cui all'art. 2639 Cod. Civ. e non già soltanto in base a quanto – assai meno specificatamente – indicato dall'art. 5 citato).

Del pari, sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 5 in *parte qua*, si è inoltre – ma differentemente – considerata, da altra dottrina, la società controllata come una unità organizzativa, finanziariamente e funzionalmente autonoma, della controllante, così formulando una particolare esegesi del 'rapporto di direzione e coordinamento' che lega la capogruppo alle controllate, rapporto che risulterebbe caratterizzato da 'connotati' molto simili al legame intercorrente tra sede centrale dell'ente e sue articolazioni 'periferiche'. In questo caso, il dato letterale (di cui all'art. 5 del Decreto) configurerebbe la possibilità di assegnare ai vertici della controllante il duplice e contestuale ruolo di apicali di diritto di questa ed apicali di diritto della controllata – unità organizzativa. E così, seppur incombente il forte punto di criticità, rappresentato dalla oggettiva presenza di autonomia giuridica della controllata: autonomia, come noto, appunto 'mantenuta' dalle società eterodirette – figlie ed ostativa della qualificazione di queste come mere unità organizzative della holding.

In entrambe le ipotesi, certamente assai sofisticate nel loro percorso esegetico, comunque, purtroppo, non appare preso in considerazione l'accertamento – peraltro indefettibile – della obbligatoria presenza dell'interesse o del vantaggio per le società controllate coinvolte, secondo quanto espressamente richiesto (ancora una volta ai sensi dell'art. 5 del Decreto) per il 'perfezionamento' della responsabilità. E proprio la mancanza di detta prova, con il rischio di una presunzione dell'elemento fondante la logica punitiva per gli enti, induce a dubitare sulla correttezza di detta (automatica) estensione 'discendente'.

Diverso si presenta il panorama giurisprudenziale e dottrinale allorché si prospetti il problema di un allargamento di responsabilità a tipologia 'ascendente'. Sul punto la Suprema Corte con pronuncia del 20.6.2011, n. 24583, con un approccio del tutto sottoscrivibile, ha affermato che "un generico riferimento al gruppo non è sufficiente per affermare la responsabilità della capogruppo ai sensi del d. lg. 231/2001": l'interesse deve essere diretto ed immediato e la mera presenza di attività di direzione e coordinamento da parte di una società su un'altra non è motivo sufficiente perché entrambe rispondano ai sensi del Decreto. Con la società capogruppo o altre società del gruppo che possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del Decreto, per il reato commesso nell'ambito di altra società del gruppo purché nella sua consumazione concorra, con il soggetto che agisce per questa, una persona fisica (solitamente, apicale di diritto, ma anche di fatto) che agisca per conto della holding e/o delle altre società del gruppo, perseguendo l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente – ci permettiamo ripeterlo – un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società capogruppo.

Tuttavia, una più recente pronuncia di legittimità ha 'allargato' i limiti operativi della responsabilità 'ascendente' in 'ambito gruppo' affermando che la società capogruppo può rispondere per il reato commesso nel contesto dell'attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia

perseguito anche l'interesse riconducibile alla capogruppo; essendo irrilevante la circostanza che il soggetto abbia agito nel quadro di un incarico affidatogli dalla controllata, laddove tale azione possa essere ricollegata ad un interesse della capogruppo³¹.

Ancora, è stata formulata in dottrina, quale linea esegetica ulteriore, la strada alternativa di ipotizzare che l'amministratore della controllante rivesta anche sempre il ruolo di amministratore di fatto della controllata (a prescindere dall'accertamento dei requisiti di continuità e di significatività operative di cui all'art. 2639 cod. civ.) e quindi agisca in concorso con l'amministratore di diritto di quest'ultima. Per 'proprietà transitiva', peraltro con un procedimento analogico *in malam partem*, la capogruppo risulterebbe amministratore di fatto della società controllata nell'interesse e nel contesto operativo della quale si è concretizzato il reato-presupposto, per cui sussisterebbe l'interesse della controllante. Anche detta estensione non pare tuttavia accettabile, poiché nuovamente caratterizzata da una serie di presunzioni, con non ultima una qualificazione dell'interesse della controllante come mediato ed indiretto e non già, come doveroso, immediato e diretto.

Addirittura, secondo altra impostazione, sussisterebbe un obbligo della holding di impedire la commissione di illeciti da parte delle controllate. Nel senso che, come sarebbe ipotizzabile una posizione di garanzia negli amministratori della controllante, enucleabile normativamente nell'art. 2497 Cod. Civ. e caratterizzata nell'obbligo di impedimento dei reati-presupposto realizzati dai soggetti operanti nella controllata, del pari sussisterebbe appunto un obbligo di vigilanza e di impedimento in capo alla controllante circa gli illeciti perpetrati dalle controllate. La responsabilità della capogruppo risulterebbe così costruita in relazione ad una condotta illecita tenuta da terzi – la controllata – in vista del perseguimento di un interesse non facente capo alla holding, ma riferibile soltanto direttamente al soggetto che agisce (in maniera illecita), con la responsabilità della holding però sussistente in quanto soggetto 'garante' della condotta della società controllata ed omissiva in punto obbligatorio impedimento dell'illecito di questa. Peraltro, detto particolare passaggio interpretativo, si fonderebbe ancora una volta su presunzioni e darebbe luogo ad un ulteriore caso di analogia *in malam partem*, che pare inaccettabile in un diritto punitivo che trova tutela e considerazione costituzionale nell'art. 25, comma 2, Cost. Soccorre del resto tale considerazione critica il passo del parere del Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2005, ove si asserisce che *"l'esistenza di aggregazioni societarie, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penale, non determina di per sé un mutamento delle posizioni di garanzia – che competono in capo solo ai singoli amministratori di ciascuna società che lo compone – dovendosi escludere che dal mero collegamento societario derivi, in capo agli amministratori di una società del gruppo, l'obbligo di impedire la commissione di reati nell'ambito di un'altra società del medesimo". Con la conseguenza che "la responsabilità di altre società rientranti nel gruppo potrà*

³¹ Cass. Pen., Sez. V, 8 novembre 2012 (dep. 29 gennaio 2013), n. 4324, Rv. 254323. Si segnalano inoltre alcuni precedenti giurisprudenziali di merito che hanno cercato di imporre il concetto di 'interesse di gruppo' a fondamento della (illegittima) duplicazione di responsabilità. Cfr. Trib. Milano, GUP Secchi, 20 settembre 2004 e Trib. Milano, sez. Riesame, 20 dicembre 2004 - ove il 'caso' si caratterizzava nel senso che l'amministratore della controllante era accusato di essere concorso con gli amministratori di controllate-appaltatrici in un fatto di corruzione. I giudici hanno ritenuto che le società controllanti (due) avessero esercitato, attraverso le controllate, una propria attività di impresa e avessero soddisfatto – sempre attraverso le controllate – un proprio interesse. Si era stabilito che le controllanti fossero state direttamente coinvolte nella gestione dell'attività di impresa delle controllate e non si fossero, invece, in base al ruolo 'tipico' di controllanti appunto, limitate alla mera gestione delle partecipazioni possedute in queste ultime; tra il resto attivamente partecipando con i propri amministratori alla fase di gestione degli appalti 'oggetto' del reato e quindi alla consumazione dell'illecito. Dunque *"l'amministratore delle controllanti ha agito nell'interesse delle stesse controllanti perseguendo questo interesse facendo sì che le partecipate ottenessero grazie alla corruzione l'aggiudicazione dell'appalto e non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*. Quindi i giudici ambrosiani, pur presumendo *in toto* l'interesse delle controllanti, le hanno inevitabilmente considerate depositarie dell'interesse in forza dei poteri di direzione e controllo, ferma restando la necessità del coinvolgimento dei rispettivi soggetti apicali. Impostazione questa che a parere di chi scrive è 'al limite' di accettabilità. Peraltro il Tribunale di Milano si è poi espresso con l'ord. del 26 febbraio 2007, ove per proprietà transitiva, con assoluta presunzione dell'interesse, tramite una impostazione fondata sulla *"realtà economica che vede sempre più il prosperare di gruppi di società"* e facendosi riferimento ad una ipotetica *"reciproca cointeressenza"*, si è estesa alla capogruppo la responsabilità derivante dal reato-presupposto perpetrato nell'ambito operativo della sola controllante. Giovandosi di un concetto – l'interesse di gruppo, appunto, con 'esportazione' della teoria dei vantaggi compensativi – che se può apparire 'accettabile' nel diritto societario, non può però trovare sede nel diritto punitivo, trattandosi di un contesto diverso e non assimilabile.

ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo".

In conclusione, dovendo trovare un'impostazione percorribile in un contesto giurisprudenziale ancora oggi piuttosto frammentato, per configurare la responsabilità della capogruppo per il fatto '231' della controllata, occorre sempre e comunque che, nel rispetto delle regole generali, l'interesse di cui la capogruppo appare portatrice in quanto 'capofila' del gruppo sia in ogni caso immediatamente e direttamente riconducibile, sulla base di un rigoroso accertamento delle circostanze concrete, alla stessa capogruppo. Del pari, si ritiene vada accertata la sussistenza di un interesse immediato e diretto della società del gruppo nel contesto operativo della quale si sia perfezionato il reato-presupposto. E detti accertamenti dovranno essere sempre 'autonomamente' provati (e senza inversione di onere probatorio) da parte dell'accusa. Nell'ambito di tale contesto, per ciò che concerne il reato-presupposto, diverse potranno essere le modalità di partecipazione materiale-attiva dei soggetti-persone fisiche inseriti nelle due società, giungendosi fino alla possibile rilevanza, appunto quale condotta di partecipazione, anche del concorso morale del soggetto della capogruppo. A nostro vedere, questo è l'unico caso in cui si potrebbe superare il silenzio del dato normativo in punto responsabilità da reato nei gruppi.

* * *

7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER E 25-QUINQUIES DECRETO)

7.1 Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico"

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

7.2 Art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

7.3 Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal DECRETO, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Cod. Pen. e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 3, Legge n. 7/2003 "Sanzioni"

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del DECRETO assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal Cod. Pen. (italiano) nell'art. 270-bis "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il

ALLEGATO 1

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-ter Cod. Pen. - assistenza agli associati; articolo 307 Cod. Pen. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 Cod. Pen. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Art. 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. <omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25-*quater* del Decreto qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

7.4 Reati contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinqües* nel Decreto.

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei cd. "Delitti contro la personalità individuale", l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-*bis* (Prostituzione minorile);
- 600-*ter* (Pornografia minorile);
- 600-*quater*.1 (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-*quinqües* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603-*bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-*undecies* (Adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-*quinqües*, 601 e 602 Cod. Pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente ovvero una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto).

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 228/2003:

Art. 600 Cod. Pen. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno

ALLEGATO 1

di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis Cod. Pen. "Prostituzione minorile"³²

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter Cod. Pen. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.³³*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al terzi, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.³⁴

³² Tale fattispecie è stata così modificata dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 235, dell'8 ottobre 2012 e entrata in vigore il 23 ottobre 2012;

³³ Il primo comma dell'art. 600-ter Cod. Pen. è stato così sostituito dall'art. 4, 1° comma, lett. h) della Legge 1 ottobre 2012 n. 172;

³⁴ Gli ultimi due commi dell'art. 600-ter Cod. Pen. sono stati introdotti dall'art. 4 comma 1 lettera h) della Legge 1 ottobre 2012 n. 172;

Art. 600-*quater*.1 Cod. Pen. "Detenzione di materiale pedopornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

Art. 600-*quinqüies* Cod. Pen. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 Cod. Pen. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 Cod. Pen. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-*bis* Cod. Pen. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"³⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

³⁵ Articolo inserito dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 29 ottobre 2016, n. 199;

ALLEGATO 1

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies Cod. Pen. "Adescamento di minorenni"

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei lavoratori e dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rubricati "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pornografico" e "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), tutte caratterizzate da una esplicita matrice "sessuale".

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente documento, talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla Legge n. 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale

Merita sottolineare, più in particolare, che:

L'art. 600 Cod. Pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

ALLEGATO 1

Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;

ai sensi dell'art. 601 Cod. Pen., è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;

l'art. 602 Cod. Pen. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen.

* * *

8. REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (ART. 25-QUATER.1 DECRETO)

8.1 Art. 25-*quater*.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8.2 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-*bis* Cod. Pen. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la cliteridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

* * *

9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE

9.1 Le fattispecie dei reati "transnazionali" (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge n. 146/2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3).

È tale il reato che:

- travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato
- è commesso da un'organizzazione criminale
- è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la Legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: infatti, ai reati transnazionali indicati nella L. n. 146/2006 si applicano, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al Decreto.

La Legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

sia commesso in più di uno Stato, ovvero

sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero

sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero

sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora presentino il carattere della transnazionalità come definito sopra³⁶.

9.2 Reati di associazione

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto,

³⁶ Art. 61-bis Cod. Pen. "Circostanza aggravante del reato transnazionale": "Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1". Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.)

Tale fattispecie prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Nei casi sopra descritti, alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno; considerando che l'importo di una quota può variare da 258 euro a 1.549 euro, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro. Tale cifra, in ipotesi di particolare gravità, potrà essere triplicata.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, allo stesso ente viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

9.3 Reati di traffico di migranti

Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni.

ALLEGATO 1

La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

* * *

10. **ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DECRETO)**

Con l'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stato inserito l'art. 25-sexies del DECRETO.

Art. 25-sexies "Abusi di mercato"

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro cento a mille quote.

2. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

I reati presupposto richiamati sono dunque due, **l'abuso di informazioni privilegiate** previsto **dall'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e la **manipolazione del mercato** previsto **dall'art. 185 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria)³⁷.

10.1 **L'abuso di informazioni privilegiate (cd. *insider trading*)**

Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 "Abuso di informazioni privilegiate"

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

³⁷ Entrambe le fattispecie sono state poi oggetto di successive modifiche da parte dell'art. 1, cc. 1 e 17, D.Lgs. n. 101/2009.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]

In base alla norma citata vengono in rilievo tre distinte categorie di soggetti attivi: i vertici della società emittente, o *corporate insiders*; gli *insiders professionali*, i quali acquisiscono l'informazione privilegiata in ragione dell'attività lavorativa svolta, di una professione o di una funzione (anche pubblica); coloro che ottengono il possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione e/o esecuzione di un'attività delittuosa.

Quanto alla prima categoria, ossia quella dei *corporate insiders*, essi andranno innanzi tutto individuati in coloro che siano membri degli organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo dell'emittente degli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce e in seconda battuta (sul punto così si è espresso il Tribunale di Milano) anche in coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo, abbiano appreso notizie privilegiate riguardanti però un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale essi siedono.

Quanto alla seconda categoria, ossia quella degli *insiders professionali*, essi andranno individuati sulla base del criterio normativo indicato, alla luce però della precisazione secondo cui (sul punto così si è espressa la Corte di Cassazione) che la locuzione "*in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio*", non deve essere riferita ad attività e/o uffici pur sempre svolti dal soggetto all'interno della società emittente (es. l'avvocato o il commercialista dell'emittente stessa ad essa legato da mandato professionale), poiché alle cariche aziendali dell'emittente si riferisce già la prima parte della norma, e dunque deve poter ricomprendere ogni attività, anche esterna, nell'esercizio della quale l'agente venga a conoscenza dell'informazione privilegiata, fatto salvo il requisito espresso dall'art. 5 del DECRETO dell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza cui la condotta delittuosa deve tendere.

La norma sanziona una triplice tipologia di condotte, di cui la prima si incentra sull'abuso del vantaggio informativo, mentre le successive si sostanziano nella violazione del dovere di segretezza. Ovvio che la condotta di abuso è quella che pone maggiori criticità nell'ottica del rispetto del principio di tassatività della fattispecie; quello che si può senz'altro affermare è l'abuso si realizza tutte le volte in cui senza il possesso dell'informazione privilegiata il soggetto non avrebbe compiuto l'operazione avente ad oggetto lo strumento finanziario, ponendo dunque un preciso collegamento di tipo motivazionale tra il possesso dell'informazione e l'attuazione dell'operazione; ovvio che da tale ambito debbano tenersi fuori (in quanto prive di rilevanza penale) quelle condotte di *insider* connotate dal fatto che il possesso dell'informazione privilegiata, ha indotto il soggetto a non compiere l'operazione (dunque *insider not trading*).

La seconda condotta incriminata consiste nel cd. *tipping* vale a dire la comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, così consentendo l'acquisizione della notizia o dell'informazione a persone che non avrebbero dovuto e potuto accedervi poiché estranee alla quella sfera professionale o di lavoro.

La terza condotta sanziona infine il cd. *tuyautage* ossia il fatto di chi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, "raccomanda o induce altri", sulla base dell'informazione privilegiata, al compimento di taluna delle operazioni indicate dalla norma.

La fattispecie considerata di *insider trading* è ascrivibile alla categoria dei reati di pura condotta e di pericolo concreto, senza necessità che il giudice debba accertare se si è verificata un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari in ragione della divulgazione o dell'abuso dell'informazione privilegiata; questo perché la definizione di informazione *price sensitive* non rileva da un punto di vista oggettivo, bensì da un punto di vista soggettivo, vale a dire come informazione utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole.

In parallelo alla sanzione penale, vi è una fattispecie di "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" nella forma di illecito amministrativo, prevista dall'art. 187-bis T.U.F. (trattandosi di illecito non costituente reato, ovviamente, esso non è idoneo a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del DECRETO).

10.2 La manipolazione del mercato

Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Si tratta di una fattispecie di aggio, analoga a quella prevista dall'art. 2637 Cod. Civ., per la quale è (altresi) prevista la responsabilità della società e dell'ente ai sensi dell'art. 25-ter lettera r) -

prima parte- del DECRETO. La differenza con la fattispecie qui in esame è l'ambito applicativo, poiché l'ipotesi di cui all'art. 2637 Cod. Civ. è relativa ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non vi è stata richiesta di ammissione.

A differenza della maggior parte delle fattispecie previste dal T.U.F., quella in esame si presenta effettivamente come reato comune. Non occorre, dunque, alcun legame tra l'autore del reato (ossia della condotta di manipolazione del mercato) e la società emittente, potendo un'eventuale qualifica in tal senso rilevare tutt'al più ai fini della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 185.

La norma in commento sanziona tre diverse condotte, la prima delle quali consiste nella diffusione di notizie false, cd. *information based manipulation* e costituisce la condotta tipica del reato di manipolazione del mercato ove per diffusione si intende la comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di soggetto tramite ogni strumento e/o tecnologica disponibili; per notizie si intendono invece le informazioni relative a fatti, anche di prossima verifica, e contenenti una rappresentazione mendace della realtà, idonee a formare un erroneo convincimento sugli andamenti prossimi e imminenti del mercato azionario o di suoi settori.

La seconda condotta, invece, sanziona la realizzazione di operazioni simulate, con tali intendendosi a titolo esemplificativo: le compravendite di strumenti finanziari che non determinano una reale modifica della proprietà beneficiaria e/o del rischio di mercato o negoziazioni finalizzate a creare un'artefatta fluttuazione del prezzo di uno strumento finanziario.

La terza tipologia di condotta, che si può definire di chiusura, si riferisce ai cd. altri artifici e cioè i comportamenti o le operazioni (non necessariamente illeciti), i quali rivelino, per la loro intrinseca natura, per il contesto in cui avvengono ovvero per lo scopo fraudolento che li connota, una precisa valenza ingannatoria (es. sono stati ritenuti "altri artifici" ai sensi della condotta in esame, le pratiche del cd. *marketing the close*, consistenti nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta in borsa in modo tale da far segnare un *last price* particolarmente elevato e dunque tale da fuorviare i possibili investitori).

Le condotte descritte devono comunque, ai fini dell'applicabilità del DECRETO, essere eseguite da soggetti operanti in seno all'organizzazione di un ente, nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Accanto e in aggiunta all'illecito penale, vi è una parallela figura di illecito amministrativo, anch'essa denominata "*manipolazione del mercato*" e prevista dall'art. 187-ter del medesimo T.U.F. (la quale, ovviamente, non è tuttavia idonea a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del Decreto).

* * *

11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DECRETO)

Dal 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n. 123) sono stati, per la prima volta, inseriti nel DECRETO anche reati di natura colposa, nello specifico i reati di omicidio colposo e lesioni (gravi e/o gravissime) colpose, che si verificano a causa ed in conseguenza della violazione delle norme previste in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies*, da ultimo modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Art. 25-*septies* "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma

ALLEGATO 1

2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

11.1 La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Gli articoli 589, co. 2, e 590, co. 3, Cod. Pen. prevedono, rispettivamente:

Art. 589 Cod. Pen.: "Omicidio colposo"

"1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Cod. Pen. "Lesioni personali colpose"

"1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La "gravità" delle lesioni è espressamente codificata dall'art. 583 Cod. Pen., a mente del quale:

"La lesione è grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

ALLEGATO 1

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso".*

A mente delle disposizioni normative citate occorre innanzitutto osservare come le fattispecie di reato previste all'art. 25-*septies* del Decreto (richiamando i reati *sub* artt. 589 e 590 Cod. Pen.) possano concretamente realizzarsi sia per effetto di un evento violento esterno (il cd. "infortunio sul lavoro"), sia per effetto di un'azione morbosa interna (le cd. "malattie professionali" ad eziologia lavorativa, dovute allo svilupparsi di patologie - più o meno gravi - insorte in seguito all'esposizione ad agenti patogeni per l'organismo umano ovvero allo svolgimento di particolari mansioni lavorative).

Ne consegue che un infortunio/incidente sul lavoro con durata (in termini di inabilità temporanea al lavoro) superiore ai 40 giorni ovvero che abbia determinato (anche) un modesto handicap funzionale (es., l'amputazione di una falange del dito di una mano) ovvero una malattia ad eziologia lavorativa (anche non grave), ma di cui sia provata la connessione con le mansioni svolte dal dipendente (es., si pensi alla cd. sindrome del "tunnel carpale" tra le malattie di chi ripetutamente effettua manovre con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori), sono tutti eventi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto; di qui il rischio che, in assenza delle dovute cautele (in termini di misure preventive adeguate) puntualmente previste dalla normativa vigente (in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro"), la Società possa essere chiamata a risponderne ai sensi del Decreto, ovviamente se ed in quanto sia provata la "colpa" della Società stessa nelle persone di coloro che, ai vari livelli aziendali e secondo le relative deleghe formalizzate, abbiano disatteso le norme di prevenzione di cui sono diretti destinatari.

Vale la pena di ricordare che, per costante giurisprudenza, costituisce "colpa specifica" ai sensi della norma citata, ossia violazione delle norme di prevenzione, anche la violazione della norma di cui all'art. 2087 Cod. Civ.³⁸; di qui la possibilità di incardinare la colpa anche con la contestazione di tale unica norma violata da parte dei soggetti a cui la normativa assegna ruoli e responsabilità nei processi decisionali e gestionali legati alla materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa in materia di sicurezza del lavoro, la cui violazione potrebbe comportare la responsabilità dell'ente, è particolarmente ampia.

Per tale ragione si indicano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, le principali normative di riferimento, rappresentate da:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e ss. mm.³⁹) e per quanto non abrogato espressamente dallo stesso;
- D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
- D.M. 12 novembre 1999;

³⁸ Art. 2087 Cod. Civ.: "*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*";

³⁹ Vedasi il cd. decreto correttivo di cui al D.Lgs. n.106/2009;

ALLEGATO 1

- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66;
- L. 29 dicembre 2000, n. 422;
- D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206;
- L. 8 gennaio 2001. n. 1;
- D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 e successive rettifiche e correzioni;
- L. 1 marzo 2002. n. 39;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

* * *

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO)

Con l'art. 63, co. 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stato introdotto l'art. 25-*octies* nel Decreto, da ultimo modificato con l'art. 3, co. 5. L. 15 dicembre 2014, n. 186, rubricato "ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

Art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

12.1 La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Art. 648 Cod. Pen. "Ricettazione"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

ALLEGATO 1

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis Cod. Pen. "Riciclaggio"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'ipotesi di riciclaggio è sostanzialmente equiparabile ad una ricettazione qualificata, nel senso che l'oggetto di essa è rappresentato dal denaro, beni o altra utilità. La differenza sostanziale rispetto alla ricettazione è però collegata alla provenienza delittuosa dell'oggetto del reato: nella ricettazione è sufficiente che esso provenga da un qualsiasi delitto (in senso proprio), quindi qualsiasi reato punito con la pena della reclusione e/o della multa, a prescindere che si tratti di delitto doloso, colposo ovvero preterintenzionale; mentre nel riciclaggio il denaro e le altre utilità devono provenire da un delitto non colposo (dunque necessariamente doloso e/o preterintenzionale).

Art. 648-ter Cod. Pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristica comune a tutte e tre le fattispecie descritte, è l'elemento soggettivo del reato, ossia il dolo, che deve coincidere con la consapevolezza che il denaro, i beni o le utilità siano di provenienza illecita, anche nella forma del dubbio che così possa essere e dunque dell'implicita accettazione del rischio (cd. dolo eventuale).

Art. 648-ter.1 Cod. Pen. "Autoriciclaggio"

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

ALLEGATO 1

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

È punito (dal 1° gennaio 2015) a titolo di **autoriciclaggio** " *chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

L'ipotesi (a dolo generico, con tutela, malgrado la sua collocazione tra i delitti contro il patrimonio, essenzialmente rivolta all'amministrazione della giustizia, all'ordine economico ed al risparmio) è scandita con modulato disvalore, evidenziato in una diversa entità della cornice edittale della pena: in connessione con la minore gravità del delitto a monte, la reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da duemilacinquecento a dodicimila cinquecento euro " *se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*"; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell'art. 648 ter.1) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso " *con le condizioni e le finalità*" di cui all'associazione di stampo mafioso. Importa un aggravamento di pena (si tratta di circostanza speciale ad effetto comune, che ben trova la sua logica nello 'sfruttamento illegale' di strutture operative ed attività assai utili per l'ottimizzazione del risultato criminale insito nell'autoriciclaggio) l'aver commesso il fatto " *nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale*" (si pensa, comunque funzionale al tipo di illecito). Importa invece la diminuzione della pena fino alla metà (si tratta di circostanza speciale ad effetto speciale, 'allineata' all'attuale tendenza di politica criminale a tipologia premiale delle condotte riparatorie neutralizzatrici – anche parzialmente – dell'offesa o del danno) l'essersi " *efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" a monte.

È stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648-*quater* c.p.

Merita segnalare, poi, l'ambito di non applicabilità del reato in commento indicato nel comma quarto della disposizione de qua, che si riferisce all'utilizzazione o al godimento personale del danaro. Formula, quest'ultima, chiara, con la precisazione che la provenienza dalla commissione di un delitto non colposo, di *default* da intendersi come diretta, potrebbe presumibilmente venire anche intesa, in assenza di dato normativo espresso, come indiretta. Non altrettanto pacifici appaiono invece né l'inquadramento in termini di teoria del reato, né il tenore, né tanto meno la valenza delle modalità comportamentali di non punibilità.

* * *

13. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.7.2009 ed entrata in vigore il 15.8.2009), ha introdotto nuove fattispecie di reato nel Decreto, aggiungendovi l'art. 25-*novies*.

Art. 25-*novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e, terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n.633 del 1941.

I reati sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono quelli di seguito indicati ed analizzati.

13.1 Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta.

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/41 "Delitto di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta"

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, co. 3, L. 633/41 "Delitto di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore"

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Nella prima norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto fra i reati-presupposto previsti dal Decreto risponde, quindi, ad una esigenza di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Nella fattispecie di danno contemplata dal terzo comma il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, bensì il suo onore e la sua reputazione.

13.2 Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati

Art. 171-bis, L. 633/41 "Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati"

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D.Lgs. 169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenalistiche che regolano la materia.

Con la novella del 2000 il Legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».

13.3 Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2

Art. 171-ter, L. 633/41 "Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2"

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a

ALLEGATO 1

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del *software*.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti:

il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

13.4 Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno

Art. 171-septies, L. 633/41 "Delitto di Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno"

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo del settore.

13.5 Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Art. 171-octies, L. 633/41 "Delitto di Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale"

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

ALLEGATO 1

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, restringendo, però, l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

* * *

14. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (ART.25-*DECIES*⁴⁰ DECRETO)

La Legge 3 agosto 2009 n. 116 – c.d. "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*" – entrata in vigore il 15.08.2009, ha introdotto una nuova fattispecie di reato cd. "presupposto" nel Decreto, inserendo l'art. 25-*decies*.

Art. 25-*decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

14.1 Il reato presupposto di cui all'art. 377-*bis* Cod. Pen.

È bene ricordare che l'art. 377-*bis* Cod. Pen. (introdotto dalla Legge 1.3.2001, n. 63) punisce, con la reclusione da due a sei anni "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*".

Il reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Nei predetti casi alla società/ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

* * *

15. REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (ART. 25-*UNDECIES* DECRETO)

Art. 25-*undecies*, "Reati ambientali"

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico

⁴⁰ Così rinumerato ad opera dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;

ALLEGATO 1

e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 241; g)

⁴¹ Art. 452-quaterdecies Cod. Pen. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti": "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

ALLEGATO 1

per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima Legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n.549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca'.

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".

Il Legislatore, pertanto, dopo aver ampliato il ventaglio dei reati in materia ambientale già previsti dal Codice Penale, ha dunque ritenuto di inserire alcuni di essi nel novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. In particolare trattasi delle fattispecie di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, 452-*octies* Cod. Pen.; pertanto escludendo le restanti ipotesi di: "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale" (art. 452-*ter*), "Impedimento del Controllo" (art. 452-*septies*), nonché la applicabilità della "Aggravante Ambientale" di cui all'art. 452-*novies*, del cd. "Ravvedimento Operoso" di cui all'art. 452-*decies* e dell'ipotesi di "Omessa bonifica" (art. 452-*terdecies*); infine non sono state estese le disposizioni relative alla "Confisca" di cui all'art. 425-*undecies* e del "Ripristino dello stato dei luoghi" previsto dall'art. 425-*duodecies*: entrambi provvedimenti che verranno emessi dal Giudice a seguito di sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 Cod. Proc. Pen.) nei confronti della persona fisica autore del reato⁴².

Deve infine osservarsi che è stato altresì introdotto l'ulteriore **comma 1-bis** dell'art. 25-*undecies* del Decreto, il quale prevede, in caso di condanna dell'Ente per le fattispecie di cui agli artt. 452-*bis* (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e 452-*quater* (Disastro ambientale) Cod. Pen., l'irrogazione, oltre alla sanzione pecuniaria, della sanzione interdittiva.

15.1 Le fattispecie di reato di cui agli artt. art. 727-*bis* e 733-*bis*

L'art. 1 del D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011), ha introdotto nel Codice Penale due nuovi reati; vale a dire l'art. 727-*bis* e l'art. 733-*bis*.

L'estensione della responsabilità agli enti, in caso di commissione di una di queste nuove fattispecie, è prevista dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dall'art. 2, cpv., del medesimo D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121).

L'art. **727-*bis*** ('Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette') così recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

L'art. 2 lett. i) della medesima Direttiva precisa inoltre che per "stato di conservazione della specie" deve intendersi "l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie di causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo. Lo stato di

⁴² Per la descrizione dettagliata delle fattispecie si veda *infra* Par. 15.6;

conservazione è considerato soddisfacente quando: i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine".

L'art. **733-bis** ('Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto'), così recita:

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice Penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE ovvero un sito di importanza comunitaria designato "dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato".

Con riferimento a tali nuove fattispecie codicistiche (di natura contravvenzionale), il dato saliente è costituito dalla clausola di esclusione della punibilità (ovvero soglia di punibilità), costruita intorno al doppio requisito della 'quantità trascurabile' di esemplari uccisi/distrutti/danneggiati unitamente al "trascurabile impatto" sullo stato di conservazione della specie animale/vegetale protetta; è di tutta evidenza che la valutazione, in sede giudiziaria, della ricorrenza (o meno) di tale situazione, non potrà che essere rimessa all'apprezzamento di un tecnico, quindi sotto forma di consulenza tecnica dell'organo inquirente (Pubblico Ministero) ovvero di perizia da parte dell'organo giudicante (Tribunale monocratico).

15.2 L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il medesimo art. 25-*undecies*, cpv., lett. a)-h) del Decreto, ha previsto l'estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato già incluse nel D.Lgs. n. 152/2006.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

a) violazioni dell'art. 137 (scarico di acque reflue industriali), così suddivise:

a.1) violazione dell'art. 137 cc. 3⁴³, 5⁴⁴ (primo periodo) e 13⁴⁵; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

⁴³ Art. 137 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni";

⁴⁴ Art. 137 co. 5 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000";

⁴⁵ Art. 137 co. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica sempre la pena dell'arresto da 2 mesi a 2 anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,

a.2) violazione dell'art. 137 cc. 2⁴⁶, 5⁴⁷ (secondo periodo) e 11⁴⁸; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, cpv., del Decreto⁴⁹, per una durata non superiore a 6 mesi;

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 va qualificato come industriale "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Ugualmente rilevante è la nozione di scarico ovvero "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

b) violazioni dell'art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), così suddivise:

b.1) violazione dell'art. 256 commi 1, lett. a)⁵⁰ e 6 (primo periodo)⁵¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b.2) violazione dell'art. 256 commi 1 lett. b)⁵², 3 (primo periodo)⁵³ e 5⁵⁴; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente";

⁴⁶ Art. 137 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque apra, o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali (contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da 3 mesi a 3 anni";

⁴⁷ Art. 137 co. 5 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000";

⁴⁸ Art. 137 co. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104, è punito con l'arresto sino a 3 anni";

⁴⁹ Art. 9, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁵⁰ Art. 256 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi";

⁵¹ Art. 256 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000";

⁵² Art. 256 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi";

⁵³ Art. 256 comma 3 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000";

⁵⁴ Art. 256 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000";

b.3) violazione dell'art. 256 comma 3 (secondo periodo)⁵⁵; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del DECRETO⁵⁶, per una durata non superiore a 6 mesi.

Il 6° comma del medesimo articolo 25-undecies del DECRETO, prevede che tali sanzioni siano ridotte della metà in caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256-4° comma del D.Lgs. n. 152/2006⁵⁷.

c) violazioni dell'art. 257 (bonifica dei siti), così suddivise:

c.1) violazione dell'art. 257 comma 158; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

c.2) violazione dell'art. 257 comma 2⁵⁹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d) violazione dell'art. 258 (violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), così strutturata:

d.1) violazione dell'art. 258, comma 4⁶⁰ (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) violazione dell'art. 259 (traffico illecito di rifiuti), così strutturata:

e.1) violazione dell'art. 259, comma 1⁶¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

⁵⁵ Art. 256 comma 3 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi";

⁵⁶ Articolo 9, comma 2, del D.Lgs n. 231/01 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁵⁷ Art. 256 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni";

⁵⁸ Art. 257 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore, come da modifiche apportate dalla L.22 maggio 2015 n. 68): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000";

⁵⁹ Art. 257 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose";

⁶⁰ Art. 258 comma 4 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice Penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto";

⁶¹ Art. 259 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la pena della ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi";

f) violazioni dell'art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)⁶², così suddivise:

f.1) violazioni dell'art. 260, comma 1⁶³; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto⁶⁴, per una durata non superiore a 6 mesi;

f.2) violazioni dell'art. 260, comma 2⁶⁵; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del DECRETO⁶⁶, per una durata non superiore a 6 mesi;

g) violazioni dell'art. 260-bis (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - c.d. SISTRI), così suddivise:

g.1) violazioni dell'art. 260-bis commi 6⁶⁷, 7⁶⁸ (secondo e terzo periodo), 8⁶⁹ (primo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

⁶² Art. 452 *quaterdecies* Cod. Pen. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti": "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

⁶³ Art. 260 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni";

⁶⁴ Articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁶⁵ Art. 260 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni";

⁶⁶ Articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁶⁷ Art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti";

⁶⁸ Art. 260-bis comma 7 (secondo e terzo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati";

⁶⁹ Art. 260-bis comma 8 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.";

g.2) violazioni dell'art. 260-bis comma 8⁷⁰ (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

h) violazione dell'art. 279 (violazione dei limiti di emissione), così strutturata:

h.1) violazione dell'art. 279 comma 5⁷¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ciò che si può osservare, con riferimento alle suddette fattispecie di reato presupposto estratte dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, tra loro diversissime per tipologia dei beni giuridici protetti, struttura, e oggetto della condotta illecita, è che la quasi totalità di esse sono reati di natura contravvenzionale (pertanto indifferentemente punibili a titolo di 'dolo' o semplice 'colpa'); fanno eccezione solo alcune fattispecie, le quali invece sono 'delitti' e quindi punibili soltanto a titolo di 'dolo'. Trattasi delle fattispecie derivanti dalla violazione:

- dell'art. 258, comma 4/2° periodo;
- dell'art. 260, commi 1 e 2;
- dell'art. 260-bis, commi 6, 7 (2°/3° periodo), 8 (1°/2° periodo);

Si porranno, dunque, le medesime criticità già emerse in sede di estensione di responsabilità '231' agli enti per le fattispecie 'colpose' di cui agli articoli 589 e 590 codice penale etiologicamente collegate alla violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Di tutte le fattispecie estratte dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, certamente quelle più comuni e dunque più rappresentative di un 'rischio giuridico' sono quelle in materia di superamento dei valori limite negli scarichi industriali, in materia di attività non autorizzate nella gestione dei rifiuti, di inquinamento (come vero e proprio reato di danno) del suolo/sottosuolo, di superamento dei valori di emissione a tutela della qualità dell'aria.

15.3 L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992⁷² (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette)

Il medesimo art. 25-*undecies* del DECRETO al 3° co. lett. da 'a)' a 'c)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150. Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

⁷⁰ Art. 260-bis comma 8 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi"*;

⁷¹ Art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con la pena dell'arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa"*;

⁷² Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n.874 e del regolamento CEE n.3626/82 e ss.mm. nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

ALLEGATO 1

a) violazione degli articoli: 1 comma 1⁷³, 2 commi 1⁷⁴ e 2⁷⁵, 6 comma 4⁷⁶: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) violazione dell'articolo: 1 comma 2⁷⁷: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

⁷³ Art. 1 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione";

⁷⁴ Art. 2 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento";

⁷⁵ Art. 2 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi";

⁷⁶ Art. 6 comma 4 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Chiunque contravviene è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni";

⁷⁷ Art. 1 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 2 anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi";

ALLEGATO 1

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis comma 178: punita per gli enti rispettivamente:

c.1) con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad 1 anno⁷⁹;

c.2) con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 2 anni⁸⁰;

c.3) con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni⁸¹;

c.4) con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni⁸².

⁷⁸ Art. 3-bis comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale"; le condotte illecite previste dall'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, sono le seguenti:

- lettera a): introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati
- lettera c): falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- lettera d): uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento
- lettera e): omessa o falsa notifica all'importazione;
- lettera l): falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

⁷⁹ Ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 481 ('Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità'), 484 ('Falsità in registri e notificazioni') Cod. Pen.;

⁸⁰ Ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 480 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 477 Codice Penale), 483 ('Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico'), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco' – in relazione all' articolo 480 Cod. Pen.), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 477, 478-3°co., 480, 481, 482 rapportato all'articolo 477, 482 rapportato all'articolo 478-1° co., 482 rapportato all' articolo 478-3°co., 483, 484, 486 Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 482 Cod. Pen.);

⁸¹ Ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 477 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 478 Cod. Pen.), 485 ('Falsità in scrittura privata'), 486 ('Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato'), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 478-1°co., 482 rapportato all'articolo 476-1°co. Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 477 del Cod. Pen.);

⁸² Ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 476 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 478 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti'), 479 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico'), 488 ('Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali'), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 476-1°co., 476-2°co., 478-2°co., 479 rapportato all'articolo 476-1°co., 479 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 478-2°co. Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 491 ('Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena'), 491-bis ('Documenti informatici');

15.4 L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al co. 4, ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per (alcune) delle disposizioni previste dalla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni relative alla violazione dell'articolo 3⁸³; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

15.5 L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Il medesimo art. 25-*undecies* del Decreto al co. 5, dalla lett. a) a c), ha previsto l'estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

- a) violazione degli articoli: 9 comma 1⁸⁴; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) violazione dell'articolo 8 comma 1⁸⁵ e 9 comma 2⁸⁶: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del DECRETO⁸⁷, per una durata non superiore a 6 mesi;
- c) violazione dell'articolo 8 comma 2⁸⁸: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del DECRETO⁸⁹, per una durata non superiore a 6 mesi.

⁸³ art. 3-co.7° Legge n. 549 del 28 dicembre 1993: "Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito";

⁸⁴ art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000";

⁸⁵ art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000";

⁸⁶ art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000";

⁸⁷ articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

⁸⁸ art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000";

⁸⁹ articolo 9, comma 2, del DECRETO (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

15.6 Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art. 25-undecies del Decreto

La Legge n. 68 del 22.5.2015 ha introdotto nel Codice Penale alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale, contestualmente includendo talune di esse nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.).

In particolare trattasi dei seguenti reati:

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Si tratta di reato comune, potendo essere commesso da chiunque. E' una fattispecie a forma libera "chiunque... cagiona... l'inquinamento", in quanto la norma non descrive la condotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nella compromissione o deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452-ter – (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater – (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

È anch'essa una fattispecie a forma libera, in quanto la norma non descrive la condotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nel disastro ambientale.

Art. 452-quinquies – (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

Il nuovo art. 452-quinquies Cod. Pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Art. 452-sexies – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Trattasi di reato comune, in quanto esso può essere commesso da chiunque il quale cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art. 452-septies. – (Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predispone ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies – (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

ALLEGATO 1

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

Art. 452-novies – (Aggravante ambientale)

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies – (Ravvedimento operoso)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies – (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies – (Ripristino dello stato dei luoghi)

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,

il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies – (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

* * *

16. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI (ART.25-DUODECIES DECRETO)

Trattasi di una categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del DECRETO ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109⁹⁰, entrato in vigore il 9 agosto 2012.

Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

16.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per comprendere il reato presupposto di cui trattasi è necessario fare riferimento alla fattispecie-*"base"*, di cui all'art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286⁹¹, che punisce con la *'reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ... il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato'*.

⁹⁰ attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare;

⁹¹ Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

ALLEGATO 1

L'art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-*bis*, il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste *'da un terzo alla metà'*, nei seguenti casi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice Penale⁹².

Dunque la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 25-duodecies del DECRETO, potrà ricorrere solo quando il reato sia dolosamente commesso dal datore di lavoro e venga realizzato integrando almeno una⁹³ delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).

Il reato risulta, infine, integrato non solo dall'assunzione del lavoratore, e pertanto dalla formale stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ma anche dalla mera occupazione 'di fatto' del lavoratore (cd. lavoro "irregolare" o "nero"); infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia (che tiene conto ed elabora anche i precedenti "apparentemente" difformi), *'la norma penale in esame punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata'*⁹⁴.

L'art. 30, co. 4, l. 161/2017, ha introdotto, all'art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001, i commi 1-bis e 1-ter che aggiungono due nuovi reati presupposto: la fattispecie di cui all'art. 12, co. 3, – comprese le due ipotesi aggravate previste ai commi 3-bis e 3-ter – D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e la fattispecie di cui all'art. 12, co. 5, stesso Decreto, prevedendo una sanzione pecuniaria per l'ente variabile, nel primo caso, da 400 a 1000 quote e, nel secondo, da 100 a 200 quote.

Il primo reato punisce con la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di euro 15.000 chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia, effettua ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso sul territorio di uno Stato di cittadini stranieri qualora, alternativamente, la condotta concerna più di cinque persone, ovvero sia stata commessa mettendo in pericolo l'incolumità della persona straniera o sottoponendola a trattamenti inumani e degradanti oppure i soggetti in concorso siano più di tre, abbiano agito utilizzando documenti falsi o ancora utilizzando servizi di trasporto internazionali, ovvero, infine, gli autori abbiano agito avendo disponibilità di armi o materiali esplosivi. Le due ipotesi aggravate prevedono un aumento della pena – di un terzo, ovvero da un terzo alla metà – quando, rispettivamente, siano integrate più ipotesi di cui al comma 3, ovvero l'ingresso delle persone straniere sia procurato al fine di destinarle alla prostituzione, allo sfruttamento lavorativo o di minori o ancora il fatto sia commesso al fine di trarre profitto, anche indiretto.

La fattispecie di cui al comma quinto del medesimo articolo del T.U. Immigrazione punisce con pena meno severa – reclusione fino a quattro anni e multa fino a lire quattro milioni – chi favorisce la permanenza degli stranieri irregolari sul territorio statale, in violazione delle regole poste dal medesimo

⁹² vale a dire: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

⁹³ nonostante la previsione normativa non evidenzii espressamente la natura disgiunta e alternativa delle circostanze previste nel comma 12-*bis* dell'art. 22 D.lgs. n. 286/98, si ritiene di attribuire alla norma nazionale una interpretazione coerente con la disposizione comunitaria, già adottata dai primi commenti della dottrina, che ammette l'integrazione del reato in ciascuna delle singole occorrenze.

⁹⁴ Cass. sez. 1, sent. n. 25615 del 18/05/2011, Fragasso, in *Ced* 250687.

T.U.; la pena è aumentata da un terzo alla metà qualora vi sia concorso di più persone ovvero le persone straniere destinatarie della condotta siano cinque o più.

* * *

17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DECRETO)

Trattasi di una categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del Decreto ad opera della Legge 20 novembre 2017 n. 167, entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654

(...) 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

* * *

18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES DECRETO)

Con l'art. 5, co. 1, l. 39/2019, il legislatore ha introdotto questa categoria di reati presupposto, prevedendo la responsabilità dell'ente qualora siano commessi i reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con, allorquando il reato presupposto abbia natura giuridica di delitto, la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote e, in ipotesi di contravvenzione, sino a duecentosessanta quote. In caso di condanna, inoltre, saranno applicate sanzioni interdittive della durata non inferiore ad un anno.

In particolare, l'art. 1 della menzionata legge punisce con la pena della reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni (vale a dire da euro duecentocinquanta a euro mille) colui che offre o promette denaro o altra utilità ad un soggetto partecipante ad una competizione sportiva organizzata dal CONI o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato al fine di modificare il risultato che deriverebbe dal regolare e corretto svolgimento della gara; alla stessa pena

ALLEGATO 1

sono sottoposti coloro che pongono in essere altri comportamenti fraudolenti per il medesimo scopo ed altresì al partecipante alla competizione che accetti quanto offerto o promesso dal soggetto agente. L'art. 4, norma a più fattispecie con diversa natura giuridica, prevede invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chi esercita abusivamente il gioco del lotto o altro gioco pronostico o di scommesse, anche sportive, riservato allo Stato ovvero a titolari di concessioni; coloro che diano pubblicità ovvero partecipino alle descritte attività abusive sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione (vale a dire da euro 50 a euro 500).

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei

ALLEGATO 1

monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

* * *

19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUESDECIES* DECRETO)

Art. 25-*quinqüesdecies*, "Reati tributari":

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

ALLEGATO 1

- c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;*
- d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;*
- e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;*
- f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;*
- g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;*
- b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto all'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;*
- c) *per il delitto di indebita compensazione previsto all'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 157/2019 - provvedimento di conversione del Decreto Legge n. 124/2019 – che, in via del tutto inedita, ha inserito nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex D.lgs. 231/2001* cinque fattispecie tributarie: l'art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), l'art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) e l'art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.Lgs. 74/2000.

A partire dal 30 luglio 2020 – data di entrata in vigore del D.lgs. 75/2020 – sono state aggiunte ulteriori tre fattispecie tributarie all'elenco dei reati presupposto: l'art. 4 (Dichiarazione infedele), l'art. 5 (Omessa dichiarazione),) e l'art. 10-*quater* (Indebita compensazione). Tali illeciti, tuttavia, potranno innescare la responsabilità dell'ente ai sensi della "disciplina 231" solo quando, cumulativamente:

- a) siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- b) siano commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Di seguito un'analisi dettagliata di ciascuna fattispecie delittuosa.

19.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2, D.Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato in parola è da considerarsi, insieme agli artt. 3 e 8 di cui *infra*, la fattispecie ontologicamente più 'grave', in quanto non solo la dichiarazione non è veritiera, ma la mendacia è supportata da un impianto contabile e documentale atto ad ostacolare e/o sviare le attività di accertamento: oltre alla 'nuda menzogna', si entra dunque nel terreno della frode.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse erariale alla corretta riscossione dell'imposta sul reddito (IRPEF e IRES, v. Cass. Pen., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 12810) e sul valore aggiunto (IVA); non sono ricomprese, dunque, altre imposte, quali quella di successione e di registro o l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Trattasi di reato a soggettività ristretta – a dispetto dell'esordio della norma, che individua il soggetto in 'chiunque' – che può essere commesso esclusivamente dal contribuente ovvero da chi, nell'interesse di quest'ultimo, sia tenuto a presentare la dichiarazione fiscale ossia tipicamente, e per quanto a noi qui interessa, amministratori, liquidatori o rappresentanti di persone giuridiche (cfr. art. 1, lett. c), D.Lgs. 74/2000); non sono invece richiamati, tra i soggetti attivi, i sindaci, il curatore, il commissario liquidatore ed il commissario straordinario.

Sempre in tema di soggetti attivi, recentemente la Cassazione ha ribadito, peraltro, come l'eventuale affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non sia idoneo, di per sé, ad escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato riconnessa a tale attività (Cass. Pen., Sez. VI, 13 aprile 2016, n. 18845).

La norma descrive un reato istantaneo⁹⁵, il cui momento consumativo va individuato nell'invio della dichiarazione fiscale infedele e, data l'assenza di soglie, punibile a prescindere dall'imposta evasa. Peraltro, un'eventuale successiva dichiarazione correttiva, anche se presentata entro il termine, non vale come causa di non punibilità. La condotta è bifasica e vincolata: la dichiarazione mendace presentata deve essere preceduta dall'utilizzo delle fatture o altri documenti falsi a supporto di operazioni in realtà inesistenti.

Il capoverso specifica poi che il soggetto "si avvale" delle fatture o documenti falsi quando gli stessi siano stati registrati tra le scritture contabili obbligatorie, ovvero siano detenuti ai fini di prova da produrre all'amministrazione finanziaria.

Ancora, sul tema, mentre la nozione di fattura è delineata all'art. 21, D.P.R. 633/1972 – che ne indica altresì gli elementi imprescindibili ed equipara alla stessa la nota, il conto e la parcella –, meno cristallina è la individuazione della categoria 'altri documenti', che vengono normalmente individuati in

⁹⁵ La giurisprudenza, inoltre, sostiene che qualora il contribuente proceda all'*ammortamento frazionato* di un'operazione inesistente, ciò ben possa incidere anche sui periodi d'imposta successivi sui quali l'ammortamento insiste (Cass. Pen., Sez. III, 39176/2008).

tutti quei documenti che possono assolvere alla medesima funzione probatoria della fattura⁹⁶. Tra gli altri: la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale, la scheda carburante⁹⁷, i documenti di trasporto.

L'*inesistenza* delle operazioni risultanti dai suddetti documenti può essere qualificata oggettivamente o soggettivamente. Nel primo caso, si distingue tra *inesistenza totale* quando l'operazione non si è in alcun modo realizzata (esempio tipico in questo senso sono le cd. frodi carosello), mentre la stessa sarà *parziale* qualora la fattura o il documento riporti una maggiorazione quantitativa rispetto a quanto effettivamente ceduto, ovvero un sovrapprezzo rispetto a quanto realmente pagato (le cd. fatture gonfiate)⁹⁸. Ancora, rientrano nella categoria in parola le operazioni *giuridicamente* inesistenti, ossia attestate come negozi giuridici diversi da quelli intercorsi (Cass. Pen., 13975/2008 e 38754/2012, ove vengono così qualificati gli acconti su fatture fatturate per dissimulare finanziamenti; parte della dottrina tende invece a ricomprendere l'inesistenza giuridica tra le condotte punite al successivo art. 3).

L'operazione è, invece, *soggettivamente* inesistente quando la fattura fa riferimento ad un soggetto che, in realtà, è rimasto completamente estraneo. In tali casi però, qualora l'operazione sia realmente avvenuta ma la fattura riporti, ad esempio, il nome di un fornitore diverso, ecco che la stessa non inciderà sulla veridicità della dichiarazione per quanto concerne le imposte dirette⁹⁹. Diversamente, in relazione all'imposta sul valore aggiunto, è esplicitamente indicata dalla disciplina (v. art. 21, co. 7, D.P.R. 633/1972) l'impossibilità di detrarre l'imposta a credito derivante da operazioni (in qualunque modo) inesistenti: pertanto, l'annotazione di fatture che documentano costi connessi ad operazioni effettuate da un soggetto diverso da quello indicato comporta l'indetraibilità della relativa imposta.

Infine, la falsità della fattura o del documento può essere tanto ideologica quanto materiale.

Con l'eliminazione, da parte del Legislatore del 2015¹⁰⁰, del termine "annuale" nella descrizione della dichiarazione fiscale fraudolenta, è rimasta la necessità di comprendere quali dichiarazioni fiscali possano integrare la fattispecie in commento. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ricomprendere esclusivamente quelle dichiarazioni con le quali si liquidino imposte sul reddito o sull'IVA; tra queste, in particolare, le dichiarazioni infra-annuali quali quelle conseguenti alla messa in liquidazione della società, ovvero quelle di operazioni intracomunitarie o, più in generale, straordinarie (fusioni, scissioni, etc.), oltre alle dichiarazioni periodiche IVA. La giurisprudenza ha recentemente precisato come le dichiarazioni infra-annuali non debbano avere natura "*meramente comunicativa*" ma "*propriamente dichiarativa*" e debbano comportare, quindi, direttamente la determinazione di un'imposta da versare (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 marzo 2016, n. 18692 che, ad esempio, ricomprende tra le dichiarazioni di cui alla norma in commento i modelli "Intra 12"). Non rientrano le dichiarazioni di inizio, cessazione o variazione dell'attività in quanto non contengono indicazioni su elementi attivi o passivi fiscalmente rilevanti.

Tra gli 'elementi passivi' cui fa riferimento il reato in commento rientrano, in ossequio a quanto disposto all'art. 1, lett. b), D.Lgs. 74/2000: gli elementi che concorrono a formare il reddito imponibile

⁹⁶ La Suprema Corte ha recentemente elaborato la seguente nozione di 'altro documento': "*Ai fini della sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi quelli che, a prescindere dal "nomen", hanno l'attitudine, in base alle norme dell'ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in essi documentati. A tal fine non è necessario stabilire "ex post" se il documento possa avere tale attitudine, ma è sufficiente che, per le sue caratteristiche estrinseche e per il suo contenuto, tale natura non possa essere esclusa ictu oculi in base alle norme dell'ordinamento tributario sin dalla fase dell'accertamento fiscale*". Così Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 2018, n. 40448.

⁹⁷ È proprio la scheda carburante l'altro documento' mediante il quale la fattispecie in parola è stata consumata in Cass. Pen., Sez. III, 1 dicembre 2011, n. 912.

⁹⁸ La giurisprudenza maggioritaria esclude, invece, la rilevanza penale ai sensi della fattispecie in commento delle operazioni *non congrue*, ossia quando l'operazione sia stata effettivamente realizzata così come descritta, ma il prezzo pattuito e corrisposto sia ritenuto anomalo (Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2007, n. 1996).

⁹⁹ A fornisce a B beni per 100, ma la fattura viene emessa da C; il costo, per quanto l'indicazione del fornitore non sia corretta, è stato effettivamente sostenuto da B. Di siffatta operazione potrà beneficiare, al più, A, che potrà occultare il proprio ricavo.

¹⁰⁰ Si tratta del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha profondamente riorganizzato, per quanto qui interessa, il sistema degli illeciti tributari.

per il calcolo dell'imposta sul reddito o dell'IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le detrazioni d'imposta).

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico coincidente con la finalità di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto. L'evasione d'imposta non è dunque da considerarsi evento del reato in parola, ciò da cui consegue, in particolare, la non necessaria realizzazione della stessa per la consumazione della fattispecie.

Da ultimo, l'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, alla lett. b), prevede una sanzione attenuata per l'ente – sanzione pecuniaria sino a 400 quote – qualora venga commesso il delitto di cui all'art. 2, co. 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000: trattasi di ipotesi attenuata, applicabile quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi non superi la somma di euro centomila.

19.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3, D.Lgs. 74/2000

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie in commento rappresenta l'ipotesi residuale ("fuori dai casi previsti dall'art. 2") della condotta delittuosa descritta all'art. 2 D.Lgs. 74/2000. Esistono, a ben vedere, condotte sovrapponibili (la simulazione soggettiva, ad esempio, oppure l'utilizzo di documenti falsi), ma l'apparente concorso di norme viene risolto in base all'oggetto materiale: qualora si tratti di fatture o degli altri documenti sopra descritti, sarà integrato il reato di cui all'art. 2, mentre verrà applicata la fattispecie ora in commento per tutti gli altri documenti privi del rilievo probatorio di cui s'è in precedenza detto.

Le due fattispecie coincidono per quanto riguarda il bene giuridico tutelato ed i soggetti attivi, mentre si differenziano parzialmente in punto condotta. L'art. 3, infatti, punisce coloro che, alternativamente, effettuino operazioni simulate oggettivamente (ossia poste in essere con la volontà di non realizzarle ovvero realizzate in maniera diversa rispetto a quanto riportato) o soggettivamente (ossia riferite a soggetti fittiziamente interposti, i tipici "prestanome", ad esempio) ovvero si avvalgano di documenti falsi (materialmente o ideologicamente) oppure, ancora, ricorrano ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (condotte attive od omissive che determinano una falsa rappresentazione della realtà, che ostacolano e sviuano l'attività di

accertamento, portata a termine solo grazie ad un particolare ed ulteriore sforzo dell'autorità fiscale; la mera violazione di obblighi di fatturazione e registrazione, ad esempio la sotto-fatturazione di un'operazione, non è sufficiente ad integrare il delitto, come stabilisce l'ultimo comma dell'art. in parola)¹⁰¹.

È poi necessaria una seconda fase, ossia l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, ovvero crediti o ritenute fittizi (ossia, ai sensi dell'art. 1, lett. b), D.Lgs. 74/2000, le componenti che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o della base imponibile ovvero le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta), seguita dalla presentazione di una dichiarazione fiscale mendace.

Elemento di ulteriore differenziazione rispetto all'esaminato art. 2 è la previsione di una doppia soglia di punibilità, volta a limitare la repressione penale a quei casi caratterizzati da rilevante offensività. Anzitutto, la singola imposta evasa dunque deve essere superiore ad euro trentamila (non essendo peraltro possibile sommare l'evasione relativa all'imposta sul reddito e quella concernente il valore aggiunto, che vanno valutate separatamente). In secondo luogo, gli elementi attivi sottratti all'imposizione devono essere superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, con superamento, in ogni caso, della soglia se gli elementi sottratti superano il milione e mezzo di euro; la soglia è superata altresì quando il credito o le ritenute fittizie, indicate a diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta stessa ovvero a trentamila euro.

19.3 Dichiarazione infedele

Art. 4, D.lgs. 74/2000

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

¹⁰¹ Interessanti gli spunti di dottrina e giurisprudenza sulla idoneità della tenuta di una "contabilità nera" ad integrare il *quid pluris* fraudolento richiesto: secondo parte della giurisprudenza, il ritrovamento del classico "quaderno del sommerso" sarebbe un aiuto all'autorità in fase di accertamento e dunque non potrebbe considerarsi ulteriore elemento di frode; al contrario, qualora detta contabilità fosse protetta con codici o password, ecco che, sì, sarebbe integrato quel *quid pluris* fraudolento.

Diversamente, la creazione di conti correnti artificialmente intestati a prestanome viene tendenzialmente considerata attività fraudolenta, volta ed idonea ad ostacolare l'attività di accertamento.

Tra le condotte certamente escluse dal perimetro della frode troviamo: il *transfer pricing*, le cd. bare fiscali, il *dividend washing* ed il *dividend stripping*.

La fattispecie apre con una clausola di riserva che ne esclude l'applicabilità qualora siano integrati i più gravi reati di cui agli artt. 2 o 3. In effetti, la norma in commento punisce le dichiarazioni la cui falsità non sia supportata da quell'impianto contabile e documentale atto ad ostacolare le attività di accertamento descritto *supra*: in altre parole, è punita la mera menzogna, non la frode.

La condotta consiste nell'indicare elementi attivi inferiori a quelli reali ovvero elementi passivi inesistenti, allo scopo di evadere le imposte dirette o l'IVA.

Ai fini della rilevanza penale, è necessario che vengano superate entrambe le soglie di cui alle lettere a) e b): l'evasione deve essere superiore a euro centomila e la discrepanza tra elementi attivi indicati ed elementi attivi reali sia superiore al 10% dei primi ovvero superiore a 2 milioni di euro, con riferimento alla singola imposta. Il momento consumativo coincide con la presentazione della dichiarazione.

19.4 Omessa dichiarazione

Art. 5, D.Lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie punisce il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o IVA, evadendo l'imposta in misura superiore ad euro cinquantamila. Alla stessa pena è soggetto chi sia tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta e non provveda, per un'imposta evasa superiore a cinquantamila euro.

Il momento consumativo è da individuare allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, lasso di tempo entro il quale è ancora possibile l'adempimento tardivo.

19.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8, D.Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie punisce il soggetto che ha *emesso o rilasciato* le fatture o gli altri documenti descritti all'art. 2 (*supra*), di cui è norma complementare. Il bene giuridico tutelato è il medesimo, ossia l'interesse dell'erario alla percezione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Due le fondamentali differenze rispetto alla condotta del soggetto utilizzatore. Anzitutto, il reato si consuma al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o altro documento, ossia nell'istante in cui esce dalla sfera di disponibilità dell'agente; in secondo luogo – e conseguentemente – trattasi di reato comune, in quanto *chiunque* ben può svolgere attività illecita di produzione di documenti falsi, a prescindere da qualsivoglia qualifica o ruolo.

Il comma secondo descrive il reato come eventualmente abituale: una sola condotta è sufficiente alla consumazione dello stesso ma, al ricorrere di più emissioni/rilasci nel medesimo periodo di imposta¹⁰² – anche in favore di soggetti diversi –, continua a considerarsi come un'unica ipotesi delittuosa; certamente, la pluralità di condotte rileva in sede di determinazione in concreto della pena.

Quanto all'oggetto materiale del reato, è sufficiente qui richiamare quanto detto relativamente all'art. 2. L'unico documento qui escluso, per ragioni che potremmo definire ontologiche, sono le schede carburante: in effetti, è lo stesso contribuente che acquista e compila le stesse; al più, il cedente che falsamente vidima l'avvenuta cessione di carburante concorrerà nella fattispecie di cui all'art. 2.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

19.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10, D.Lgs. 74/2000

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La fattispecie tutela, come le altre viste in precedenza, l'interesse dell'Erario alla riscossione delle imposte; questa volta lo fa indirettamente, punendo chi occulti o distrugga le scritture contabili ovvero documenti di cui è obbligatoria la conservazione allo scopo di evadere o far evadere l'imposta sul reddito o l'IVA. Il tutto, in modo da non permettere la ricostruzione della situazione tributaria o del volume d'affari del contribuente: ciò rappresenta l'*evento* del reato in parola, ma secondo certa giurisprudenza non è necessario che la ricostruzione sia integralmente impedita, essendo invece sufficiente l'aver frapposto un concreto e serio ostacolo. La diversa formulazione rispetto all'art. 3 *supra* esaminato (ove si parlava di *ostacolare l'accertamento*) evidenzia, in ogni caso, come qui sia richiesta un'attività di ostacolo maggiormente efficace e significativa.

Trattasi dunque di "reato ostacolo" all'attività di accertamento dell'autorità amministrativa.

La norma apre con una clausola che esclude l'applicabilità della fattispecie in commento "quando il fatto costituisca più grave reato"; in particolare, come pure si evince dalla lettura della Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 74/2000, l'inciso valeva ad escludere il concorso con la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, co. 1, n. 2, Legge Fallimentare). Eppure, recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto il ben possibile concorso delle due fattispecie, precisando che la clausola vale ad escluderlo solo qualora i due (o più) reati integrati tutelino identici beni giuridici (v. Cass. Pen., sez. V, 5 luglio 2017, n. 32367; Cass. Pen., sez. III, 26 settembre 2012, n. 38725), condizione che non ricorre tra le due fattispecie menzionate.

¹⁰² Il periodo di imposta coincide con l'anno solare per i contribuenti persone fisiche o società di persone, mentre per i contribuenti soggetti ad IRES si fa riferimento all'esercizio, ossia al periodo di gestione della società o dell'ente.

ALLEGATO 1

Il reato può essere commesso da *chiunque*, anche da soggetto diverso dal contribuente, ad esempio un dipendente dell'impresa, che agisca per favorire la stessa.

Fondamentale, poi, individuare il perimetro dell'oggetto materiale previsto. Vi rientrano tutte le scritture contabili e, prosegue la norma, "i documenti di cui è obbligatoria la conservazione". Tale formulazione si è prestata a diverse interpretazioni.

Rientrano tra i menzionati documenti, a titolo esemplificativo: tutte le scritture imposte dalla normativa fiscale; il libro giornale e il libro degli inventari (obbligatorie *ex art.* 2214, co. 1, c.c.); tutte le scritture relativamente obbligatorie, a seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa (in ossequio all'art. 2214, co. 2, c.c.); gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e la copia delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse (come impone l'art. 22, D.P.R. 600/73). La tendenza giurisprudenziale ad estendere l'applicabilità della norma ha portato a condannare per il reato in parola una impresa edile per non aver conservato i contratti preliminari, ritenuti dai giudici 'documenti obbligatori' in ragione della natura dell'impresa (Cass. Pen., sez. III, 18 luglio 2012, n. 36624).

In sostanza, la giurisprudenza maggioritaria ricomprende qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione. Fuori da questa categoria rimangono le scritture contabili meramente *facoltative e non previste dalla legge*, ossia quelle scritture che il contribuente utilizzi per mera comodità, ad es. scadenziari, prime note etc.

Secondo parte della dottrina, anche la distruzione o l'occultamento della cd. "contabilità nera" potrebbe rientrare nella condotta tipica, ma solo quando la stessa risulti l'unico modo per ricostruire il reddito o il volume d'affari: il termine "obbligatoria" utilizzato dal legislatore viene dunque interpretato – molto ampiamente – come "necessaria" ai fini della ricostruzione. Tale impostazione non è unanimemente condivisa.

Quanto alla condotta, non è punibile il mero rifiuto del contribuente di produrre la documentazione richiesta, mentre esiste giurisprudenza che punisce non solo la distruzione o l'occultamento, ma altresì *l'omessa tenuta* (v. Cass. Pen., sez. III, 26 febbraio 2015, n. 11267; in senso contrario Cass. Pen., sez. III, 2 marzo 2016, n. 19106, che sottolinea come il reato richieda necessariamente un *quid pluris*, consistente in una condotta necessariamente *commissiva*). Qualora, tra l'altro, la contabilità sia tenuta da soggetti terzi, il contribuente dovrà esibire un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Infine, in caso di furto o smarrimento della documentazione contabile, il contribuente dovrà procedere alla denuncia che, tuttavia, non potrà essere considerata elemento dirimente ai fini dell'esclusione del reato (il pericolo è, ovviamente, quello di denunce false); nel silenzio normativo sul punto, si ritiene che la condotta collaborativa del contribuente nel supportare l'autorità nella ricostruzione debba essere favorevolmente valutata in sede penale.

Trattasi di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della distruzione o dell'occultamento; esiste giurisprudenza, tuttavia, a sostegno della natura di reato permanente, perdurante sino al momento dell'accertamento da parte dell'Autorità, momento a partire dal quale, peraltro, decorre il termine prescrizione (Cass. Pen., sez. III, 9 luglio 2015, n. 38376).

19.7 Indebita compensazione

Art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute,

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La condotta tipica consiste nel mancato versamento dell'imposta dovuta supportato da una documentazione ideologicamente falsa (F24, modello di pagamento unitario), o perché il credito posto in compensazione esiste ma non è (o non è ancora) esigibile, ovvero perché quel credito non esiste *tout court*: non si tratta, dunque, di una mera condotta omissiva – come invece accade nelle fattispecie *ex artt. 10 bis e 10 ter* –, ma altresì di una condotta commissiva consistente nella falsità documentale.

A differenza di quanto visto in relazione all'art. 4 (dichiarazione infedele, v. *supra*), la fattispecie punisce non solo le compensazioni cd. verticali (elementi attivi e passivi relativi alla stessa imposta), ma anche orizzontali, con debiti e crediti relativi a tributi di diversa natura, dovuti a enti distinti (Stato, regioni, etc.).

Quanto alla punibilità, la soglia di cinquantamila euro è da riferirsi al cumulo dei tributi non pagati (anche di diversa natura), a differenza di quanto previsto per il reato di dichiarazione infedele, ove l'evasione penalmente rilevante è riferita ad ogni singola imposta dovuta, con conseguente maggior probabilità di superamento della soglia.

La norma in parola rappresenta, infine, un *unicum* all'interno del D.lgs. 74/2000: è infatti il solo reato posto a tutela non solo della corretta riscossione dell'imposta sul reddito e sul valore aggiunto, ma – secondo la giurisprudenza prevalente¹⁰³ – di tutti i tributi astrattamente compensabili ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 241/1997.

19.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 11, D.Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il primo comma della fattispecie mira a tutelare la procedura esecutiva posta in essere dall'Erario allo scopo di soddisfare il proprio credito fiscale: anche in questo caso, il bene giuridico tutelato è la corretta riscossione dei tributi.

Nonostante il riferimento a 'chiunque', si ritiene che il soggetto agente possa essere esclusivamente il contribuente nei cui confronti, al momento della condotta simulata, sia già maturata un'obbligazione tributaria (sotto forma di imposta, interesse o sanzione, evidentemente già irrogata) superiore a cinquantamila euro (soglia di punibilità che si vedrà a breve). Può ragionevolmente escludersi, dunque, la punibilità di colui che, in un momento dato e al generico scopo di evadere l'imposta, effettui gli atti descritti dalla norma; non è punibile nemmeno chi, pur avendo già 'programmato' la possibile insorgenza del debito tributario, ponga in essere detti comportamenti predisponendo in anticipo gli

¹⁰³ *Ex multis*, C. Cost. 35/2018.

strumenti per sottrarsi all'esecuzione coattiva.

Quanto alla condotta, trattasi di alienazioni simulate ovvero altri atti fraudolenti. Quanto alle prime, possono consistere in simulazioni assolute (contrattualmente figura un atto che, in realtà, non si è realizzato) ovvero relative (l'atto realmente realizzato è diverso, oggettivamente o soggettivamente, da quello risultante da contratto): l'importante è che il trasferimento di proprietà alla base dell'alienazione non sia in realtà avvenuto. Negli *altri atti fraudolenti* – espressione non felice sotto il profilo costituzionalmente garantito della tassatività – rientrano tutte le condotte con le quali si prospetti una situazione diversa da quella reale, così impedendo che il procedimento di riscossione coattiva possa aggredire i beni del debitore; tali condotte sviano la riscossione, nel senso che impediscono alla stessa di aggredire beni che, in realtà, fanno (ancora) parte del patrimonio del contribuente. In tal modo, si evita che vengano sanzionati comportamenti perfettamente rientranti nell'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. Pen., sez. III, 24 febbraio 2016, n. 13233). In altre parole, è necessario che gli atti fraudolenti facciano apparire il patrimonio del contribuente di consistenza diversa rispetto alla realtà¹⁰⁴.

La norma fa riferimento anche ai 'beni altrui', rendendo così punibili quei soggetti – amministratori, liquidatori, rappresentanti di persone giuridiche – che compiano le condotte descritte nell'interesse dell'Ente.

Ancora, l'agente agisce 'spinto' dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. Non è dunque necessario l'effettivo raggiungimento di tale obiettivo e la fattispecie sarà integrata anche qualora la procedura di riscossione abbia dato esito positivo. Interessante una recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 13233/2016) che ha stabilito come, in ossequio al principio di offensività, possano integrare il reato solo quegli atti che rendano incapiente il patrimonio del contribuente; qualora il patrimonio, nonostante la condotta fraudolenta, resti tale da soddisfare il Fisco, sarà esclusa la punibilità.

Il legislatore, come accennato, prevede una soglia di punibilità: le imposte, gli interessi o le sanzioni che il soggetto agente deve corrispondere all'Erario devono superare i cinquantamila euro.

Infine, la seconda parte del primo comma prevede una pena aggravata qualora l'imposta, l'interesse ovvero la sanzione sia superiore ad euro duecentomila.

Il secondo comma dell'art. 11 in commento descrive un'ipotesi particolare di falso del contribuente, ossia le "false indicazioni nella transazione fiscale". Il contribuente indica elementi attivi inferiori a quelli reali ovvero elementi passivi fittizi allo scopo di convincere l'amministrazione tributaria ad accettare un pagamento solo parziale di quanto dovuto all'Erario nell'ambito, appunto, di una transazione fiscale. Il *gap* tra situazione reale e documentazione presentata deve essere superiore a cinquantamila euro. Anche in questo caso, il riferimento all'ottenimento di un pagamento parziale "*per altri*" vale a rendere punibili anche quei soggetti – amministratori, liquidatori, rappresentanti di persone giuridiche – che compiano le condotte descritte nell'interesse di un ente: il reato resta comunque un reato proprio, che può essere commesso solo dal contribuente. Può concorrere come *extraneus* il soggetto terzo che garantisce o interviene nella preparazione della documentazione necessaria per la transazione fiscale, soprattutto considerato che possono integrare le false indicazioni anche le "valutazioni estimative"; sempre che, ovviamente, la condotta sia supportata dal dolo previsto.

¹⁰⁴ Ad esempio: il soggetto debitore dell'Erario – per una somma superiore a cinquantamila euro, come visto – che ceda a titolo gratuito un proprio bene immobile ad un terzo, certamente inciderà sulla propria garanzia creditoria, ma il decremento del suo patrimonio sarà effettivo e non simulato.

20. REATO DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO)

Art. 25-sexiesdecies, "Contrabbando":

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.*

2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.P.R. 43/1973 (cd. T.U. Doganale) che, all'art. 36, definisce genericamente il delitto di contrabbando come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*". I reati di contrabbando, in altre parole, si configurano nelle ipotesi di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine (sia dazio che IVA) dovuti¹⁰⁵.

In particolare, il T.U. prevede e punisce quattordici ipotesi illecite – dall'art. 282 all'art. 292 – che, sino al 2016, avevano natura penale ed erano punite con la pena pecuniaria della multa.

A seguito della vasta opera di depenalizzazione realizzata con D.lgs. 8/2016 ("Disposizioni in materia di depenalizzazione"), mantengono rilevanza penale esclusivamente gli artt. 291 *-bis*, *ter* e *quater* (reati di contrabbando in materia di tabacchi lavorati esteri), mentre le restanti undici fattispecie rilevano penalmente solo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a diecimila euro. In questo caso si applica la multa prevista dai singoli illeciti¹⁰⁶;
- b) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è compreso tra cinquantamila euro e centomila euro. In questo caso si applica, oltre alla multa prevista dai singoli illeciti, la pena della reclusione fino a tre anni;
- c) quando il soggetto agente, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. In questo caso si applica la pena della multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti;
- d) quando ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295, co. 2, T.U., ossia:
 - i. quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - ii. quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

¹⁰⁵ Cfr. la "relazione governativa di accompagnamento al provvedimento", secondo la quale l'inserimento del contrabbando tra i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione trova la propria giustificazione nella circostanza che, "a seguito dell'istituzione di un'unione doganale comune a tutti gli Stati membri, ... i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'UE e come tali concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario".

¹⁰⁶ L'art. 4 d.lgs. 75/2020 ha modificato il d.lgs. 8/2016 inserendo tale eccezione alla generale depenalizzazione.

ALLEGATO 1

- iii. quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- iv. quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- v. quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

In questi casi, si applica la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti e la pena della reclusione da tre a cinque anni.

Art. 282 T.U. "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando

Art. 283 T.U. "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 284 T.U. "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

ALLEGATO 1

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 285 T.U. "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale

Art. 286 T.U. "Contrabbando nelle zone extra-doganali"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita

Art. 287 T.U. "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque

ALLEGATO 1

dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140

Art. 288 T.U. "Contrabbando nei depositi doganali"

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Art. 289 T.U. "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione"

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione

Art. 290 T.U. "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti"

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi

Art. 291 T.U. "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea"

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere

Art. 291-bis T.U. "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri"

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione

Art. 291-ter T.U. "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri"

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

ALLEGATO 1

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

Art. 291-quater T.U. "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Art. 292 T.U. "Altri casi di contrabbando"

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

Art. 295 T.U. "Circostanze aggravanti del contrabbando"

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

ALLEGATO 1

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.